Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 178

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 7 luglio 2009

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro) . . . . . *Pag.* 3
2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri) . . . . . » 35

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 40
2ª - Giustizia . . . . . » 43
4ª - Difesa . . . . . » 51
5ª - Bilancio . . . . . » 59
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 62
7ª - Istruzione . . . . . » 66
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 74
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 78
10ª - Industria, commercio, turismo . . . . . » 82
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 89
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 95
14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 98

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia . . . . . *Pag.* 102

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani . . . . . *Pag.* 104

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 107
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 109
4ª - Difesa - Pareri . . . . . » 110
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 111
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri . . . » 115

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 116

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

11ª (Lavoro, previdenza sociale)

Martedì 7 luglio 2009

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1167) ***Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il presidente GIULIANO avverte che il senatore Tomassini ha ritirato gli emendamenti 2.0.5 e 6.0.1 e che il Governo e il relatore hanno presentato i nuovi emendamenti 4.0.1001, 6.0.1002, 6.0.1003, 6.0.1004, 24.100, 7.0.100, 7.100, 14.0.103, 16.1000 (testo 2), 19.100, pubblicati in allegato al resoconto. Il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 16 di giovedì 9 luglio.

Comunica che gli emendamenti 4.0.1, 4.0.3, 7.37, 7.64, 7.73, 7.75, 7.76, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 14.2, 17.7, 26.7, 27.7, 27.0.4 e il subemendamento 25.100/1 sono stati riformulati in nuovi testi, pubblicati in allegato al resoconto.

Informa che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti: 1.1, 1.4, 1.0.1, 1.0.100, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 (testo 2), 2.0.4, 2.0.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.15, 6.0.3, 7.37, 7.64, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.100, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.1001, 8.0.1001/1, 8.0.1001/2, 10.0.1, 10.0.2, 14.1, 14.2, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.100, 14.0.101, 15.0.1, 16.101/4, 17.7, 18.11, 18.0.100, 19.0.1, 22.0.102, 24.1, 26.7, 27.2, 27.3, 27.4, 27.7, 27.100, 27.0.4, 27.0.11, 27.0.15 (testo 2), 27.0.102/1, 27.0.104, 27.0.105, 27.0.106 (testo 2), 27.0.107, 27.0.109, 27.0.109/1, 28.0.3, 28.0.102 (testo 2) e 28.0.105. Il parere della Commissione bilancio è contrario sugli emendamenti 2.0.101, limitatamente al comma 1, lettera *b)*, e 27.0.2. Sull'emendamento 16.1000 (testo2) è stato espresso parere non ostativo, a condizione che sia introdotta una clausola di invarianza degli oneri. Sull'emendamento 20.100 la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo, a condizione che al comma 2 le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,1 milioni di euro» siano sostituite dalle altre «14,1 milioni di euro» e siano soppresse le parole: «per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e». Infine, sull'emendamento 22.1000 il parere è non ostativo, a condizione che al comma 1-*sexies*, prima delle parole «1-*quinquies*», siano premesse le altre: «1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e». Rimane sospeso il parere sugli emendamenti: 5.4, 5.9, 7.100, 8.0.1000, 14.0.103, 16.100, 16.101, 16.0.1, 19.100, 27.0.7 e 28.0.1.

Considerato il numero esiguo degli emendamenti sui quali l'esame della Commissione bilancio è sospeso, propone di procedere all'esame e alla votazione degli ordini del giorno e delle proposte di modifica dell'articolo 1, in riferimento al quale non sono stati presentati nuovi emendamenti o riformulazioni.

Il senatore ROILO *(PD)* chiede che, in considerazione del numero elevato di nuovi emendamenti e riformulazioni, sia fissato un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti.

Il presidente GIULIANO osserva che le nuove proposte di modifica non sono numerose: il termine di due giorni per la presentazione dei subemendamenti appare pertanto congruo.

La senatrice GHEDINI *(PD)* domanda se siano state effettuate le valutazioni della Presidenza circa la proponibilità degli emendamenti sotto il profilo della pertinenza al contenuto del disegno di legge.

Il presidente GIULIANO precisa che la Presidenza si riserva di svolgere tale valutazione in un momento successivo. In ogni caso, non risultano emendamenti improponibili tra quelli riferiti all'articolo 1.

La senatrice BLAZINA *(PD)* dà per illustrato l'ordine del giorno n. G/1167/1/1 e 11.

Il relatore SALTAMARTINI *(PdL)* rinuncia a illustrare l'ordine del giorno n. G/1167/3/1 e 11.

L'ordine del giorno n. G/1167/2/1 e 11 si intende illustrato.

Il relatore CASTRO *(PdL)* si esprime negativamente sugli ordini del giorno nn. G/1167/1/1 e 11 e G/1167/2/1 e 11 favorevolmente sull'ordine del giorno n. G/1167/3/1 e 11.

Il sottosegretario VIESPOLI dichiara che il Governo accoglie gli ordini del giorno nn. G/1167/1/1 e 11 e G/1167/3/1 e 11 e si esprime in modo conforme al relatore Castro sull'ordine del giorno n. G/1167/2/1 e 11.

La senatrice BLAZINA *(PD)* non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. G/1167/1/1 e 11.

La senatrice CARLINO *(IdV)* esprime stupore per il mancato accoglimento dell'ordine del giorno n. G/1167/2/1 e 11, di contenuto analogo all'ordine del giorno n. 3; quindi lo fa proprio e insiste per la votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. G/1167/2/1 e 11 viene posto in votazione ed è respinto.

Il relatore SALTAMARTINI *(PdL)* non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. G/1167/3/1 e 11.

Si procede alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore ROILO *(PD)* illustra l'emendamento S1, che propone lo stralcio dell'articolo, sottolineando l'opportunità di un apposito disegno di legge in tema di ammortizzatori sociali. Infatti, la delega legislativa, di cui comunque non condivide il contenuto, rischia di allungare eccessivamente i tempi per l'emanazione del provvedimento.

I relatori SALTAMARTINI *(PdL)* e CASTRO *(PdL)* esprimono parere contrario sull'emendamento S1.

Il sottosegretario VIESPOLI si pronuncia in modo conforme.

L'emendamento S1, posto in votazione, è respinto.

La senatrice MARAVENTANO *(LNP)* ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore TREU *(PD)* illustra congiuntamente gli emendamenti 1.2 e 1.3 (testo 2), che propongono di estendere all'ambito del lavoro autonomo la disciplina relativa alle mansioni usuranti.

La senatrice BIONDELLI *(PD)* sottolinea il valore dell'emendamento 1.3 (testo 2), con particolare riguardo all'esigenza di riconoscere come usuranti le mansioni del personale sanitario impiegato nelle aree critiche, ad esempio nelle unità di pronto soccorso.

Il relatore CASTRO *(PdL)* esprime parere contrario su tali proposte; il sottosegretario VIESPOLI formula parere conforme.

Con separate votazioni, gli emendamenti 1.2 e 1.3 (testo 2) sono respinti.

Il relatore CASTRO *(PdL)* ritira l'emendamento 1.0.100.

Il senatore NEROZZI *(PD)*, prendendo atto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.0.1, invita il Governo a riconsiderare tale proposta predisponendo un'apposita e adeguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario VIESPOLI sottolinea l'esigenza di accelerare l'*iter* del provvedimento in esame: allo stato attuale non sussiste la possibilità di predisporre una sufficiente copertura per finanziare la proposta dell'emendamento 1.0.1.

Il presidente GIULIANO propone di rinviare il seguito dell'esame, riservandosi di sottoporre all'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite l'ipotesi di convocare anche sedute notturne, al fine di accelerare il procedimento legislativo.

Il senatore ROILO *(PD)* ricorda che l'esame del disegno di legge è rimasto a lungo sospeso, anche per attendere la presentazione delle proposte di modifica da parte del Governo e dei relatori e si dichiara sorpreso dell'improvvisa accelerazione che la maggioranza intende imprimere all'esame.

Il relatore CASTRO *(PdL)* sottolinea l'urgenza del provvedimento, che consentirà, tra l'altro, l'effettiva attivazione della riforma della pubblica amministrazione.

La senatrice GHEDINI *(PD)* rileva che sono state emanate dal Governo disposizioni urgenti che intervengono anche sulla materia del lavoro pubblico e degli ammortizzatori sociali. È opportuno che in sede di trattazione degli emendamenti si assicuri la necessaria armonia delle proposte normative in corso di esame nelle diverse sedi parlamentari.

La senatrice INCOSTANTE *(PD)* invita a soffermarsi su una valutazione istruttoria e politica delle disposizioni già approvate dal Parlamento che incidono sul funzionamento della pubblica amministrazione, in relazione a quelle in corso di esame, per evitare il rischio di una legislazione scadente e contraddittoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1167

Art. 2.

2.0.5
TOMASSINI, BOSCETTO

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Commissario straordinario dell'ISPESL)

1. Il termine di scadenza del mandato del Commissario straordinario, del sub Commissario e del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) previsto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma l, lettera *q)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2008, e successive modificazioni, è prorogato fino alla nomina degli organi di amministrazione e di direzione.».

Art. 4.

4.0.1001
IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, dopo il comma 1-*bis,* è inserito il seguente:

"1-ter. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazio-

nali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole."».

4.0.1 (testo 2)

DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 603-*bis*. – *(Grave sfruttamento del lavoro)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le

persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

Art. 603-*ter*. – *(Pene accessorie)*. – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-*bis,* importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"*12*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"*12*-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera *c)* e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis,* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-*bis,* commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-*septies,* comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "sicurezza sul lavoro", sono inserite le seguenti: ", nonché al delitto di cui

all'articolo 603-*bis* del medesimo codice" e, al secondo periodo, le parole: "condanna per il delitto" sono sostituite dalle seguenti: "condanna per i delitti".

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le seguenti: "603-*bis,* terzo comma, del codice penale".

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

4.0.3 (testo 2)

GHEDINI, DELLA MONICA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art.4-*bis*.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1*-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge.".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

4.0.1000/4 (testo corretto)
GENTILE

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. L'articolo 39, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che, sin dalla sua entrata in vigore, sussiste l'obbligo dello scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi per l'accesso alle aree funzionali, indetti ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, nonché a quelli per l'accesso alla carriera dirigenziale.".

Art. 6.

6.0.1
TOMASSINI, BOSCETTO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per il settore farmaceutico)

1. Il Governo modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 concernente norme di riordino del settore farmaceutico, secondo i seguenti principi:

ai fini della valutazione dell'esercizio professionale per il concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche sono assegnati i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico, di farmacia ospedaliera e di farmacia militare: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico e di farmacista dirigente operante in farmacia ospedaliera o militare: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni.

2. La valutazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica a tutti i concorsi, ancorché già banditi ed espletati, nei quali le sedi

farmaceutiche non siano state ancora assegnate alla data dell'entrata in vigore della presente legge.».

6.0.1002

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)

1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "professori ordinari." è inserito il seguente periodo: "Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale.".».

6.0.1003

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari)

1. Le lettere *d)* ed *l)* dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.».

6.0.1004
IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230.».

Art. 7.

7.100
SALTAMARTINI, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Intervento in materia di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione)

1. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in servizio alla data del 1º gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1º gennaio 2007, e per il personale non dirigenziale in servizio alla data del 1º gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre

anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

2. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 1 del presente articolo nonché dal personale che ha prestato attività lavorativa presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anterioremente a tale data.

3. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 1 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, a decorrere dal 1º gennaio 2010 le amministrazioni di cui al comma 1 possono effettuare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, assunzioni di personale mediante reclutamento esclusivamente con le precedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per il triennio 2010-2012 le stesse amministrazioni possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie previste dalla legge per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi precedenti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui al comma 1 sono obbligate a tramettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato e avente i requisiti di cui al comma 1 e del personale avente i requisiti di cui al comma 2. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando le date delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro ed ogni altra informazione prevista nelle istruzioni che il predetto Dipartimento fornirà ai fini del presente monitoraggio. Le amministrazioni che non risponderanno saranno considerate prive di personale aventi i reqisiti di cui ai commi precedenti. Il Dipartimento della Funzione pubblica si riserva di effettuare ispezioni su un campione di amministrazioni volte a verificare la corretta individuazione del personale segnalato nel monitoraggio e la regolare applicazione di quanto previsto dal comma 6. Even-

tuali responsabilità di erronea compilazione dei dati o di irregolare attuazione del comma 6, dovute a dolo o colpa grave, sono sanzionate con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amminstrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, effettuano una ricognizione del personale con contratti di lavoro flessibile individuando il personale in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Per il personale in possesso di detti requisiti e già inserito nella programmazione triennale del fabbisogno adottata secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le medesime amministrazioni valutano, entro il medesimo termine, in relazione al proprio effettivo e necessario fabbisogno ed alle risorse finanziarie disponibili, se continuare ad avvalersi del suddetto personale continuando i relativi rapporti di lavoro, anche in deroga all'articolo 36 ed all'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla conclusione delle procedure concorsuali del presente articolo e comunque per un termine finale non superiore al 31 dicembre 2012. Quest'ultimo termine massimo si applica anche ai contratti privi di un termine finale prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo, le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa per il personale.

8. Il comma 96 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

9. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il 30 giugno 2010, sono definite le modalità per indire un concorso unico riservato esclusivamente al personale individuato secondo i criteri di cui al comma 6 del presente articolo. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, come incrementato dall'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è utilizzato per finanziare le assunzioni dei vincitori del predetto concorso secondo le modalità previste dallo stesso decreto.

10. L'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:

"*97*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008".».

7.37 (testo 2)

NEROZZI, VITA, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 90, lettere *a)* e *b)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prorogano, previo svolgimento delle prove selettive se non precedentemente espletate, sino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di anzianità di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Per gli altri contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei contratti collettivi nazionali dei comparti di contrattazione di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 trova applicazione il contenuto dell'articolo 5, comma 4-*bis,* del decreto legislativo n. 368 del 2001. Nelle more della stipula di detti contratti collettivi, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono, in deroga al disposto di cui all'articolo 49, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prorogare i contratti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere.

2-*bis*. Al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008/2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato per un periodo non inferiore a 180 giorni, se non riassunto, dal 1° settembre 2009, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge n. 147 del 2007 sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi dodici mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori dodici mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinati dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2-*ter*. Per assicurare la continuità delle proprie attività tecnico sanitarie centrali e periferiche, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato, nell'anno 2009, all'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità in organico, del personale non dirigenziale tecnico sanitario assunto ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, in servizio al 31 dicembre 2008 ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 481.634,00 per il 2009 e di euro 1.444.900,00 a decorrere dal 2010.».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» *è sostituita dalla seguente:* «6,5».

7.64 (testo 2)

GHEDINI, BLAZINA, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» *è sostituita dalla seguente:* «6,5».

7.73 (testo 2)

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 8, dopo le parole: «anche in deroga al comma 2» *aggiungere le seguenti:* «fatte comunque salve le proroghe di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 22 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3 comma 92, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» *è sostituita dalla seguente:* «6,5».

7.75 (testo 2)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integra-

zioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.

9-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

7.76 (testo 2)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 45 milioni di euro annui.».

7.0.100
CASTRO, *Relatore*

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di assicurare la continuità dei benefici di carattere sociale di integrazione salariale già riconosciuti dalle pregresse leggi per gli anni 2006 e precedenti, i trattamenti previsti per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 1191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono riconosciuti ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ancorché le stesse siano state autorizzate ad effettuare operazioni o servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.».

7.0.6 (testo 2)
ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, la spesa di 375 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 si provvede mediante:

a) l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011;

b) l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economica e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concerneti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e al-

l'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.».

7.0.7 (testo 2)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Per la proroga delle attività delle cooperative di ex LSD, con funzioni ATA, transitate dagli EE.LL allo Stato ai sensi della legge n. 124 del 1999, comprese tra quelle di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 la spesa di 20 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.».

7.0.8 (testo 2)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Per la proroga delle attività del personale LSD, con funzioni ATA, attualmente impegnato in attività di collaborazione coordinata e continuativa è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.».

7.0.9 (testo 2)
ANTEZZA

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 94, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili, altresì, al personale precario già utilizzato dai rispettivi comuni che abbiano sostenuto prove concorsuali terminate, con l'approvazione della graduatoria, prima della data del 28 settembre 2007 e la cui assunzione presso il rispettivo comune, con contratto a tempo determinato, sia avvenuta entro la data del 1º ottobre 2007. In tal caso, i predetti lavoratori possono essere stabilizzati dal comune, a partire dal 1º gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

Art. 10.

10.0.2 (testo 2)
LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

*Dopo l'***articolo 10**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, ai Professionisti che per lo svolgimento della loro attività, acquistano *personal computer*, sistemi *hardware* e *software* nuovi, dotati di ap-

posita licenza, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 5 mila euro annui.

2. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per l'anno 2009, cui si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2009».

Art. 14.

14.2 (testo 2)

DEL VECCHIO, PINOTTI, SCANU, SIRCANA, PEGORER, SERRA, AMATI, GASBARRI, NEGRI

Al comma 2, sostituire le parole: «, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie» *con le parole:* «. A decorrere dal 2009 è istituito un fondo presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro, da ripartire mediante negoziazione e contrattazione con le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco. La ripartizione delle risorse ed il loro adeguamento per gli anni successivi sono definiti dal Governo, d'intesa con le suddette rappresentanze».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

Conseguentemente sostituire la rubrica con seguente: «Specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco».

14.0.103

SALTAMARTINI, *Relatore*

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni per il maestro direttore e per il maestro vice direttore delle Bande musicali delle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri)

1. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 29 le parole: ''tenente colonnello'' sono sostituite dalle seguenti: ''colonnello'';

b) la tabella E, recante la progressione di carriera degli ufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri è sostituita dalla tabella E allegata alla presente legge.

2. La tabella E/1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 è sostituita dalla tabella E/1 allegata alla presente legge.

3. Il maestro direttore della banda musicale di ciascuna Forza armata compresa l'Arma dei Carabinieri è considerato in soprannumero rispetto al volume organico di appartenenza ed è escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articoli, pari a 56.300,00 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

TABELLA E

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI
DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
MAGGIORE	5 anni
TENENTE COLONNELLO	9 anni
COLONNELLO	

VICE DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
TENENTE CAPITANO	2 anni

TABELLA E/1

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DELLE BANDE

DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
MAGGIORE E CORRISPONDENTI	5 anni
TENENTE COLONNELLO E CORRISPONDENTI	9 anni
COLONNELLO E CORRISPONDENTI	

VICE DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
TENENTE E CORRISPONDENTI	2 anni
CAPITANO E CORRISPONDENTI	

14.0.1 (testo 2)
DEL VECCHIO

*Dopo l'***articolo 14,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche delle disposizioni a favore del personale militare deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio nell'adempimento dei compiti istituzionali)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, sono apportate le seguenti modiriche: le parole ''ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative'' sono sostituite dalle seguenti: ''ferite, lesioni o malattie ri-

portate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio''. Le parole '', previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento'' sono sostituite dalle seguenti '', previo parere favorevole del Comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento''.

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, le parole: ''infermità o decesso dipendenti da causa di servizio'' sono sostituite dalle seguenti: ''decesso, ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio, previo parere favorevole del Comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento''.

3. all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole ''se decorato al valor militare o civile'' sono inserite le parole ''nonché se decorato della croce d'onore, ''; dopo il comma 1, è inserito il seguente comma ''1-*bis*. Il beneficio di cui al comma 1 spetta anche al personale iscritto nel ruolo d'onore a seguito di eventi traumatici, riportati in servizio e per causa di servizio, che ne hanno cagionato un'invalidità pari o superiore all'80% della propria capacità lavorativa. ''.

4. All'articolo 1, comma 4, della legge 10 ottobre 2005, n. 207, dopo le parole ''atti comunque ostili comessi in suo danno'', sono inserite le seguenti ''in Patria o''.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2009.».

Art. 16.

16.1000 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Alla tabella 5 allegata al decreto legislativo del 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 4, il numero ''62'' è sostituito dal seguente ''63''.

3-*ter*. I destinatari della disposizione di cui al precedente comma 3-*bis* che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano

superato il 63º anno di età, possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro trenta giorni dalla medesima data, la riammissione in servizio permanente effettivo fino al raggiungimento del limite di età di cui al medesimo comma 3-*bis*.»

Art. 17.

17.7 (testo 2)

TREU, Vittoria FRANCO, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) introduzione del congedo di paternità obbligatorio, attraverso la previsione che ogni lavoratore padre debba astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» *è sostituita dalla seguente:* «6,5».

Art. 19.

19.100

SALTAMARTINI, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1º gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della certificazione medica si applicano le disposizioni di attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera *d)*, della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche ammi-

nistrazioni. In tali casi la certificazione medica è inoltrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al datore di lavoro privato.».

Art. 24.

24.100
CASTRO, *Relatore*

All'articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) *al capoverso* «Art. 410» *sopprimere le parole:* «Ferma restando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,» *e le parole:* «e dell'articolo 63, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

2) *al capoverso* «Entro 20 giorni» *sostituire il primo periodo con i seguenti:* «Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è obbligatorio.»;

c) al comma 3, sostituire il capoverso «2)» *con il seguente:*

«2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.»;

d) al comma 4, capoverso «Art. 412-*ter*», *sopprimere le parole:* «e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

e) al comma 5:

1) *al capoverso* «Art. 412-*quater*» *sopprimere le parole:* «e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *nonché il secondo periodo*;

2) *al capoverso* «La parte che intenda», *sostituire le parole:* «da un avvocato» *con le seguenti:* «personalmente o da un suo rappresentante»; *e sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento»;

3) *al capoverso* «Se la parte convenuta» *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se la parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.»;

4) *al capoverso* «All'udienza» *sopprimere le parole:* «e quelle dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

5) *al capoverso* «La controversia è decisa»*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.»;

f) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni degli articoli 410, 412-*ter* e 412-*quater* del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.»;

g) sostiruire il comma 6 con il seguente:

«6. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 7 del presente articolo, e 412-*quater* del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del medesimo decreto legislativo. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma sono pienamente operative.»;

h) al comma 7, al primo e secondo periodo, dopo le parole: «articolo 76» *inserire le seguenti:* «, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*,»;

i) al comma 8, dopo le parole: «sedi di certificazione» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 76, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;

l) al comma 9, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1, le parole "di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *a)*" *sono sostituite dalla seguenti:* "di cui all'articolo 76, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*"»;

m) sopprimere il comma 11;

n) sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Gli articoli 410-*bis* e 412-*bis* del codice di procedura civile sono abrogati».

Art. 25.

25.100/1 (testo 2)

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 25.100, al comma 5, sostituire le parole: «in un terzo» *con le seguenti:* «nella metà».

Art. 26.

26.7 (testo 2)

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per i processi concernenti le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura su ciascun atto, documento e provvedimento.».

Conseguentemente,

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» *è sostituita dalla seguente:* «6,5»;

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole:* «96 per cento» *con le seguenti:* «88 per cento»;

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «97 per cento» *con le seguenti:* «91 per cento»;

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «96 per cento» *con le seguenti:* «88 per cento»;

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «97 per cento» *con le seguenti:* «91 per cento»;

5) *al comma 11, lettera* a)*, sostituire le parole:* «0,30 per cento» *con le seguenti:* «0,20 per cento».

Art. 27.

27.7 (testo 2)

ADAMO, GHEDINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 1, comma l, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma precedente non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 222 del 1984, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità.''.».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» *è sostituita dalla seguente:* «6,5».

27.0.4 (testo 2)

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*Dopo l'***articolo 27***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Istituzione dello Sportello unico per il lavoro. Contratto di ricerca d'occupazione)

1. Al fine di realizzare una gestione integrata delle politiche per il reinserimento lavorativo e a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati, è istituito presso ciascuna Provincia lo ''Sportello unico per il lavoro''.

2. Allo Sportello unico competono le funzioni ed i compiti già attribuiti ai centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché:

a) l'erogazione al lavoratore delle indennità di disoccupazione non agricola ordinaria e dell'indennità di mobilità;

b) il sostegno alla ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del disoccupato e la relativa verifica dei risultati.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le Regioni e Province autonome, è definito uno schema quadro di convenzione tra le Province e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per la costituzione dello Sportello unico per il lavoro.

4. Nell'ambito dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è istituita la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con autonomia contabile. A tale gestione affluiscono i contributi dei datori di lavoro per la disoccupazione e la mobilità, nonché le altre risorse a carico dello Stato destinate al finanziamento di tali trattamenti, anche se concessi in deroga alla normativa vigente.

5. Alla gestione di cui al comma 4 presiede un comitato di gestione composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due rappresentanti delle parti sociali. Le spese di funzionamento del comitato sono poste a carico della gestione, nei limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e comunque non superiori allo 0,01 per cento della dotazione annua.

6. La concessione dei trattamenti di disoccupazione è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:

a) possesso dello stato di disoccupazione, rilasciato dai competenti servizi pubblici per l'impiego, per la durata prescritta per i diversi trattamenti;

b) sottoscrizione con il competente Sportello unico per il lavoro del contratto di ricerca d'occupazione di cui al comma 8 e integrale adempimento del medesimo contratto.

7. Il 15 per cento della differenza tra le risorse spese per trattamenti di disoccupazione e quelle inizialmente previste in base al preventivo INPS è destinato al finanziamento a livello regionale di un ''Fondo per l'incentivazione degli operatori addetti alle politiche attive'', ripartito secondo criteri condivisi tra la Regione, le Province e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

8. I lavoratori disoccupati che hanno titolo a fruire di prestazioni previdenziali legate alla disoccupazione sottoscrivono con gli Sportelli unici per il lavoro un ''contratto di ricerca d'occupazione'', di seguito ''contratto''. Il contratto deve prevedere la partecipazione ad attività formative per un numero di ore pari ad almeno la metà dell'orario normale di lavoro contrattuale applicato al lavoratore nel corso della precedente occupazione.

9. Il trattamento di disoccupazione non può essere erogato prima della sottoscrizione del contratto di ricerca d'occupazione, in conformità dei criteri definiti dalla Regione competente in attuazione del decreto legislativo n. 297 del 2002.

10. Nel caso in cui la mancata sottoscrizione del contratto di ricerca d'occupazione sia imputabile a ritardo od omissione del competente servizio pubblico per l'impiego, il lavoratore può chiedere alla Provincia competente il risarcimento dei danni subiti, nella misura pari al trattamento di disoccupazione che avrebbe percepito. Il dirigente responsabile del servizio risponde del danno erariale conseguente all'azione di risarcimento danni.

11. Gli Sportelli unici per il lavoro curano il monitoraggio costante dell'esecuzione degli impegni assunti con il contratto di ricerca d'occupazione e, in caso di inadempimento di tali obblighi, dispongono la revoca dei trattamenti di disoccupazione in essere. Le proroghe dei trattamenti di disoccupazione, eventualmente previste dalla legge, sono disposte dallo Sportello unico per il lavoro, previa verifica del rispetto degli impegni assunti nel contratto medesimo.

12. Le modalità di funzionamento degli Sportelli unici per il lavoro sono stabilite sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra l'INPS, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza Unificata Stato Regioni.».

Conseguentemente,

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» *è sostituita dalla seguente:* «6,5»;

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole:* «96 per cento» *con le seguenti:* «88 per cento»;

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «97 per cento» *con le seguenti:* «91 per cento»;

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «96 per cento» *con le seguenti:* «88 per cento»;

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «97 per cento» *con le seguenti:* «91 per cento»;

5) *al comma 11, lettera* a)*, sostituire le parole:* «0,30 per cento» *con le seguenti:* «0,20 per cento».

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 7 luglio 2009

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1652) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore per la 2ª Commissione BERSELLI *(PdL)*, presidente della medesima Commissione, illustra il disegno di legge in titolo, che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2009, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.

Ricorda che tale decreto-legge consta di due articoli, il primo dei quali prevede una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto-legge di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (decreto-legge n. 209 del 2008, convertito dalla legge n. 12 del 2009). Più in particolare, il comma 1, lettera *a)* dell'articolo 1 modifica il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 209. Ricorda che tale disposizione attribuisce al Tribunale ordinario di Roma la competenza territoriale sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 (pirateria) e 1136 (sospetta pirateria) del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi dell'articolo 12 del codice di procedura civile. La modifica introdotta dall'articolo 1 è volta, da un lato, a limitare la giurisdizione italiana ai reati di pirateria commessi, in alto mare o in acque territoriali altrui, a danno dello Stato o di cittadini e beni italiani e, dall'altro a precisare che tali reati devono essere accertati nelle aree di svolgimento della missione Atalanta. Tale ope-

razione militare è stata istituita con l'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea ed è volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Ricorda quindi che la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 introduce, sempre all'articolo 5 suddetto, due commi aggiuntivi (commi 6-*bis* e 6-*ter)*. Più nel dettaglio il nuovo comma 6-*bis* prevede, in primo luogo, che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al nuovo comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, sono applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia. Osserva che così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla sola missione Atalanta. In secondo luogo, la norma autorizza l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa, fra l'altro. che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese. Il comma 6-*ter* reca, invece, una disposizione transitoria secondo cui le nuove norme sono applicabili immediatamente agli eventuali procedimenti pendenti. Ai sensi della medesima disposizione per le comunicazioni relative ai procedimenti in corso relativi ad operazioni antipirateria possono, poi, essere utilizzati strumenti telematici. Il comma 2 dell'articolo 1 contiene la clausola di invarianza della spesa.

Richiama, infine, l'articolo 2 del decreto-legge, che si limita a fissare la data di entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presidente relatore per la 3ª Commissione DINI *(PdL)* illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 1º luglio scorso senza modifiche, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione affari esteri.

Osserva anzitutto che la pirateria costituisce un crimine internazionale, inquadrato tra i cosiddetti *treaty crimes*, ovverosia condotte considerate per opinione unanime della comunità internazionale come reati e fatte oggetto di appositi trattati.

Fa presente che la pirateria marittima ha origini molto risalenti, e mira a mettere a repentaglio i diritti degli Stati minacciando il principio della libertà dei mari. Nel contesto attuale, il fenomeno assume connotazioni preoccupanti, ove si consideri che l'interconnessione dei mercati mondiali nei traffici e negli approvvigionamenti di materie prime, nonché lo sviluppo degli scambi multilaterali hanno determinato una crescita imponente del commercio marittimo. Secondo le stime più recenti, i traffici commerciali via mare riguardano circa il 90 per cento del commercio mondiale e i due terzi del petrolio mondiale, e avvengono tramite una flotta navale mercantile di circa 80.000 unità. Peraltro, le rotte marittime

internazionali sono geograficamente predeterminate e localizzate per collegare le zone più industrializzate del globo, e prevedono passaggi obbligati *(chokepoints)* strategicamente importanti e particolarmente vulnerabili ad azioni di pirateria poiché implicano manovre delicate e rallentamenti. Uno di questi passaggi è costituito dal collegamento tra Mar Rosso e Oceano Indiano tramite il Golfo di Aden, attraverso il quale viene trasportata la maggior parte del petrolio destinato all'Europa; tale area assume peraltro primaria importanza per gli interessi italiani.

Ricorda che negli ultimi anni si è verificata una drastica crescita degli attacchi alle navi mercantili nel Golfo e al largo delle coste somale favorito anche dalla situazione di drammatica instabilità politica ed economica della Somalia. Ai fini del contrasto alla pirateria e del controllo delle acque costiere, infatti, fondamentale è l'opera svolta dagli Stati rivieraschi, poiché è la terra che controlla il mare. Si è reso pertanto necessario un intervento della comunità internazionale.

Fa notare che la pirateria navale viene descritta e disciplinata dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982, firmata a Montego Bay, agli articoli 100 e seguenti che riproducono, salvo alcune varianti, gli articoli 14 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 1958. La definizione che è inserita in detti accordi individua come pirateria: «ogni atto di violenza illegittimo di detenzione e ogni depredazione commessi dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, a scopo personale, e a danno: *a)* in alto mare, di un'altra nave, altro aeromobile, o di persone o beni a bordo di questi; *b)* in luoghi non sottoposti alla giurisdizione di uno Stato, d'una nave, o di un aeromobile, o di persone o beni». Integrano il reato di pirateria anche la partecipazione volontaria all'impiego di una nave o di un aeromobile, svolta con piena conoscenza dei fatti che conferiscono a detta nave o detto aeromobile l'attributo di pirata, ovvero l'istigazione a commettere i predetti atti, come anche la facilitazione intenzionale degli stessi.

Sottolinea, peraltro che, a tutt'oggi, la repressione dei crimini internazionali rimane affidata principalmente agli Stati.

Rispetto ai contenuti del decreto in esame, segnala che esso dispone modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 12 del 2009 (di proroga della partecipazione a missioni internazionali), divenute necessarie a seguito delle intese raggiunte tra Unione europea e il Governo del Kenya in materia di condizioni per il trasferimento in Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria al largo delle coste somale e di esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali relativi. Il provvedimento dà quindi attuazione sul versante dell'azione penale di contrasto alle intese internazionali raggiunte in materia di lotta alla pirateria.

In particolare, rileva che tale intesa incide sull'esercizio della giurisdizione per i paesi membri della Missione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, tra cui l'Italia. Richiama che la citata missione è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio Europeo del 10 novembre 2008. L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle

Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che considerano la pirateria un crimine ed incoraggiano gli Stati ad agire con determinazione nelle acque internazionali per reprimere il fenomeno.

Segnala inoltre che il Consiglio Europeo del 15 giugno scorso ha deciso di estendere di un anno – fino al 13 dicembre 2010 – la durata della missione Atalanta, avendo riconosciuto l'efficacia della sua azione contro gli atti di pirateria al largo della costa somala e la perdurante minaccia da essi rappresentata anche oltre la data del 13 dicembre 2009. Analogamente, con il recente decreto-legge n. 78 del 1º luglio 2009, all'articolo 24, comma 44, viene prorogata la partecipazione di personale militare italiano all'operazione Atalanta e a quella della NATO per il contrasto alla pirateria fino al 31 ottobre 2009.

Ricorda poi che le premesse del decreto-legge in esame richiamano la decisione 2009/88/PESC relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo *status* delle forze dirette nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione Atalanta. Tale accordo è stato concluso a seguito della comunicazione da parte del governo di Gibuti del proprio consenso allo schieramento di una forza europea nel proprio territorio.

Propone infine che le Commissioni riunite conferiscano mandato a riferire favorevolmente sul provvedimento all'Assemblea.

Il senatore CASSON *(PD)* ricorda anzitutto che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione da parte della Camera dei deputati il proprio Gruppo parlamentare si era espresso favorevolmente. Tale posizione era motivata sulla base della considerazione per cui il provvedimento risulta condivisibile tanto dal punto di vista del diritto interno, quanto da quello del diritto internazionale. Esso mira, infatti, a dare applicazione nell'ordinamento italiano agli accordi internazionali raggiunti relativamente alla missione militare europea Atalanta, per la repressione della pirateria al largo delle coste somale, cui l'Italia aderisce.

Risultando pertanto l'approvazione del provvedimento in esame un atto sostanzialmente dovuto, preannuncia il voto favorevole, anche a nome della propria parte politica.

Il senatore LI GOTTI *(IdV)* preannuncia a sua volta, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il voto favorevole sul provvedimento, il quale mira ad eliminare una lacuna dell'ordinamento rispetto agli strumenti penali di contrasto alla pirateria.

Il presidente relatore DINI *(PdL)*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno espresso parere non ostativo sul provvedimento.

Prende quindi atto che consta il consenso unanime delle Commissioni riunite alla rinuncia alla presentazione di emendamenti.

Presente il prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente DINI avverte che la seduta prevista per domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 7 luglio 2009

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1611) ***Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche***, approvato dalla Camera dei deputati

(212) ***COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni***

(547) ***COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni***

(781) ***Silvia DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***

(932) ***CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine***
(Parere alla 2ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente VIZZINI propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo in attesa di conoscere eventuali proposte di modifica da parte del Governo al testo del disegno di legge n. 1611, approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore BIANCO *(PD)* concorda con tale proposta, che corrisponde alla richiesta avanzata anche dalla sua parte politica.

Non facendosi altre osservazioni, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E DI ALTRI DISEGNI DI LEGGE CONNESSI IN MATERIA DI REFERENDUM

Il sottosegretario BRANCHER preannuncia l'intenzione del Governo di presentare un proprio disegno di legge sulla materia del *referendum*, oggetto del disegno di legge costituzionale n. 83 e di altre iniziative connesse. Chiede, quindi, che l'esame di quelle proposte sia differito.

Il PRESIDENTE ricorda che in base all'articolo 51, comma 2, del Regolamento quando il Governo informa di voler presentare un disegno di legge su una materia oggetto di disegni di legge di iniziativa parlamentare, la Commissione può sospendere l'esame fino alla presentazione del progetto governativo e comunque per non più di un mese.

Il senatore BIANCO *(PD)* condivide l'opportunità di accogliere la richiesta del Governo. Tuttavia, propone di avviare l'esame, con l'illustrazione da parte del relatore dei disegni di legge già assegnati, e di sospenderlo in attesa della presentazione del disegno di legge del Governo.

Il PRESIDENTE conviene con tale proposta. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(1652) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BODEGA *(LNP)* illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 61, recante disposizioni per continuare ad assicurare la piena operatività delle unità navali italiane impegnate nell'azione di contrasto della pirateria, e propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole avanzato dal relatore.

(1652) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BODEGA *(LNP)* ricorda che il provvedimento dispone una limitazione della giurisdizione italiana ai soli reati di pirateria commessi a danno dello stato o di cittadini e beni italiani accertati dalle autorità italiane nelle aree in cui si svolge la missione «Atalanta». Le disposizioni

in esame vertono sulla materia della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato e su quella della giurisdizione e delle norme processuali, attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sottolinea, quindi, il contenuto dell'articolo 1, che dà attuazione allo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni di trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria al largo della Somalia. In base a quell'accordo, il Kenya accetta il trasferimento sul proprio territorio delle persone fermate e le sottopone alle proprie autorità ai fini delle indagini e dell'attività giudiziaria. D'altra parte, si impegna a fornire precise garanzie riguardo al trattamento delle persone consegnate e al procedimento giurisdizionale a loro carico, in particolare a non applicare la pena di morte, commutandola, ove prevista, in pena detentiva.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BIANCO *(PD)*, accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 7 luglio 2009

71ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(1611) ***Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche***, approvato dalla Camera dei deputati

(212) ***COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni***

(547) ***COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni***

(781) ***DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***

(932) ***CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine***

– e voto regionale n. 20 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore CECCANTI *(PD)* formula un giudizio critico sul provvedimento nel suo complesso, il quale, invece di assicurare adeguata tutela alla dignità e alla riservatezza delle persone lese da un uso spesso disinvolto delle fughe di notizie, prevede una inaccettabile limitazione dell'istituto delle intercettazioni, incidendo in modo negativo sulle esigenze di sicurezza e sulla libertà di stampa.

Il disegno di legge di iniziativa governativa poi pone evidenti problemi di incostituzionalità. In primo luogo infatti una evidente lesione delle garanzie costituzionali è determinata dal comma 10 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Tale previsione determina una evidente paradosso, per il quale risulterebbero oggetto di intercettazione solo i soggetti già controllati e ben individuati, mentre non sarebbe consentito intercettare persone ignote o poche conosciute rispetto alle quali non esisterebbero altri mezzi efficaci. Tale disposizione in altri termini costituisce una violazione del principio di ragionevolezza nonché del diritto alla sicurezza dei cittadini.

Un'ulteriore violazione del principio di ragionevolezza è poi determinato dal comma 34 dell'articolo 1, il quale prevede che la nuova disciplina non possa trovare applicazione con riguardo ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Tale normativa transitoria rischia di determinare gravi ed ingiustificate disparità di trattamento.

Infine il disegno di legge governativo lede evidentemente il diritto di cronaca, con sanzioni sproporzionate che coinvolgono anche gli editori, in nome da un lato del legittimo diritto alla riservatezza e dall'altro dell'articolo 15 della Costituzione che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Al riguardo sottolinea come dietro il provvedimento si nasconda in realtà il tentativo del tutto strumentale di comprimere il diritto all'informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione. La limitazione del diritto di cronaca, che si sostanzia nel divieto di pubblicazione anche per riassunto degli atti non più coperti da segreto, nell'equiparazione delle riprese visive anche in luogo pubblico alle intercettazioni, nonché nelle modalità di rettifica previste, ribadisce l'oratore, non va a ledere soltanto chi fa informazione, ma comprime più gravemente il diritto alla libertà di espressione e di informazione di ciascuno.

La senatrice DELLA MONICA *(PD)* rinvia preliminarmente ai rilievi e alle osservazioni contenute nella relazione introduttiva al disegno di legge n. 781, il quale, in larga parte, riprende l'esito dei lavori e del dibattito svoltosi su analoga iniziativa legislativa nel corso della XV legislatura. Con riguardo all'istituto delle intercettazioni osserva come sia necessario intervenire sugli aspetti di malfunzionamento del sistema, salvaguardandone tuttavia l'efficacia. Tali strumenti, a ben vedere, rappresentano un importante mezzo di ricerca della prova, essenziale soprattutto nelle indagini finalizzate al contrasto della criminalità organizzata. Limitare lo strumento delle intercettazioni significa quindi depotenziare la lotta contro la criminalità.

Con riguardo al merito del provvedimento esprime un giudizio critico sulle modifiche apportate all'articolo 267 del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede, quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni la sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza. Tale categoria appare, a suo parere, inaccettabile, in quanto indirizzata soggettiva-

mente verso un determinato autore del reato. Sottolinea peraltro come tanto più gravi appaiano gli indizi di reato, tanto meno necessaria risulti essere l'intercettazione ai fini dell'indagine. La nuova disciplina delle intercettazioni inoltre risulta del tutto inadeguata nei casi di reati contro ignoti. La limitazione poi circa l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state autorizzate rischia di determinare una grave lesione dell'esercizio dell'azione penale.

Esprime quindi perplessità sulle disposizioni in materia di astensione del giudice e del pubblico ministero, le quali, così come formulate, si prestano ad evidenti strumentalizzazioni da parte degli indagati, con un'evidente lesione non solo del principio del giudice naturale precostituito ma anche della giusta durata dei processi.

Analogamente ritiene non condivisibile l'equiparazione alle intercettazioni delle riprese di immagini non captative. Tale previsione appare peraltro contrastante con i poteri di controllo urbano di recente riconosciuti ai sindaci dei comuni.

Irragionevole risulta inoltre l'equiparazione della disciplina prevista per le intercettazioni, anche ai tabulati telefonici. Dopo aver espresso un giudizio critico sul comma 14 dell'articolo 1, nella parte in cui si pone in contrasto con gli articoli 101 e 112 della Costituzione, invita a riflettere sulle conseguenze applicative derivanti dalla attribuzione ai tribunali distrettuali in composizione collegiale delle competenze in materia di autorizzazione alle intercettazioni.

Con riguardo poi alle norme volte ad evitare le fughe di notizie, pur essendo favorevole ad una responsabilizzazione degli uffici, osserva come in concreto, sia spesso difficile riuscire ad individuare i reali responsabili.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DELLA MONICA *(PD)* chiede al Presidente, anche alla luce di recenti notizie di stampa, di chiarire quale sia l'orientamento della Presidenza in ordine ai tempi d'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni. In particolare chiede di sapere se si intenda confermare la conclusione della discussione generale per la giornata di oggi e se sia stata valutata l'opportunità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per questa sera.

Sottolinea infine l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati nonché del Procuratore nazionale antimafia.

Il senatore CASSON *(PD)* chiede, a nome del senatore Maritati, di rinviare l'intervento di quest'ultimo alla seduta pomeridiana di oggi.

Chiede poi alla Presidenza di chiarire se sia stata acquisita la lettera del rappresentante dell'OSCE sul disegno di legge in materia di intercettazioni. Sottolinea infine l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti delle associazioni della stampa e degli editori, nonché delle Procure distrettuali antimafia e dei rappresentanti dell'avvocatura.

Il senatore LI GOTTI *(IdV)* invita il Presidente a valutare l'opportunità di concedere tempi ulteriori ai Gruppi per l'integrazione degli interventi in discussione generale. Sottolinea poi l'esigenza di procedere all'audizione del capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, al fine di ottenere chiarimenti sulle conseguenze applicative derivanti dal trasferimento delle competenze in materia di autorizzazione alle intercettazioni ai tribunali distrettuali.

La senatrice ALLEGRINI *(PdL)*, nel sottolineare il rilievo che la tematica della libertà di informazione riveste per l'OSCE, si dichiara disponibile a prendere contatti con i rappresentanti di tale organizzazione, al fine di acquisire elementi utili per l'istruttoria legislativa dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

Il senatore CASSON *(PD)* sottolinea l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti di tale organizzazione, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di intercettazioni.

Il sottosegretario CALIENDO preannuncia l'intendimento del Governo di non sollecitare l'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Senato prima della pausa estiva. Nel sottolineare come già la Commissione giustizia della Camera dei deputati abbia svolto un ampio ciclo di audizioni in materia di intercettazioni, si dichiara non contrario alle richieste di audizioni emerse nel dibattito, a condizione che esse non rappresentino un pretestuoso strumento di dilazione dei tempi d'esame del provvedimento. Dopo aver ricordato come la normativa transitoria del disegno di legge governativo sia analoga a quella di cui al disegno di legge governativo della passata legislatura, svolge talune considerazioni sulla nuova formulazione dell'articolo 267. Al riguardo pur sottolineando come l'aggettivo «evidente» indichi la sussistenza di oggettivi elementi di colpevolezza, preannuncia la disponibilità del Governo a valutare, di concerto con la Commissione, una nuova formulazione della norma. Conclude soffermandosi sugli interventi volti a contrastare le fughe di notizie in relazione alle quali ritiene non fondati i rilievi formulati dalla senatrice Della Monica.

Il presidente BERSELLI, tenuto conto di quanto maturato in questi giorni circa l'orientamento politico sui tempi di esame del cosiddetto pacchetto giustizia, emerso da recenti notizie di stampa, e che sarà reso ufficiale nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata per oggi alle ore 17, sottolinea l'esigenza di procedere alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per valutare una eventuale nuova programmazione dei tempi d'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

Preannuncia il possibile differimento del termine per la presentazione degli emendamenti, a conclusione dello svolgimento di un ciclo di audizioni. Al riguardo sottolinea l'esigenza di procedere all'audizione, anche del Procuratore nazionale antimafia, della Federazione nazionale della stampa italiana, nonché del Consiglio nazionale forense. Ricorda peraltro che, in considerazione del carattere informale delle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento, non sono state apprestate adeguate forme di pubblicità. Ritiene opportuno comunque che la Commissione concluda nella seduta pomeridiana di oggi la discussione generale sui disegni di legge. Accedendo alla richieste del senatore Li Gotti si dichiara disponibile tuttavia a concedere ulteriori tempi per l'integrazione degli interventi già svolti in discussione generale.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato oggi, alle ore 19,30, per la programmazione dei lavori relativi all'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

La seduta termina alle ore 11,30.

72ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1611) ***Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,*** approvato dalla Camera dei deputati

(212) ***COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni***

(547) ***COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni***

(781) ***DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***

(932) ***CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine***

– e voto regionale n. 20 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MARITATI *(PD)* esprime un giudizio fortemente critico sul disegno di legge n. 1611 e sulle sue reali finalità. A suo parere tale provvedimento in realtà più che alla tutela della riservatezza, sembra volto a limitare il potere della magistratura. Al riguardo sottolinea come analogo tentativo di comprimere i poteri della magistratura requirente, incidendo sui suoi rapporti con la polizia giudiziaria, sia portata avanti con le disposizioni del disegno di legge di riforma del processo penale, ancora in corso di esame in Commissione.

Esprime poi il proprio rammarico per la mancanza di interventi da parte dell'attuale Governo volti a favorire la professionalità e la formazione permanente dei magistrati. Al riguardo sottolinea come un'elevata professionalità sia garanzia di tutela dei diritti dei cittadini.

Con riguardo al merito del provvedimento esprime un giudizio critico sulle disposizioni in materia di astensione del giudice e del pubblico ministero, osservando come esse, anche alla luce della propria esperienza professionale di magistrato, possano prestarsi a inique strumentalizzazioni.

In linea generale ritiene che il perseguimento della verità e la repressione dei reati debbano rappresentare le finalità dell'amministrazione della giustizia, ed in tale contesto il ruolo delle intercettazioni appare imprescindibile. Una normativa in materia di intercettazioni deve basarsi, a suo parere, su un oculato bilanciamento fra le esigenze investigative e la tutela della *privacy* dei soggetti indagati.

Si sofferma quindi sulla tematica relativa ai costi delle intercettazioni. Al riguardo, chiede al Governo di chiarire la ragione per la quale non abbia ritenuto di dar seguito ai progetti, avviati nel corso della passata legislatura, volti ad introdurre nuovi sistemi operativi di intercettazione a basso costo.

Dopo aver ribadito le proprie critiche sulle disposizioni del disegno di legge governativo volte a limitare l'utilizzabilità delle intercettazioni, si sofferma criticamente sull'attribuzione al tribunale distrettuale in composizione collegiale della competenza ad autorizzare le intercettazioni. Svolge infine considerazioni critiche sul disegno di legge governativo nella parte in cui determina una inaccettabile compressione della libertà di stampa, adducendo quale unica ragione di giustificazione la volontà di reprimere il dannoso fenomeno delle fughe di notizie.

Il senatore LI GOTTI *(IdV)*, integrando l'intervento già svolto, invita in primo luogo a valutare l'opportunità di integrare l'elenco dei reati di cui all'articolo 1, comma 9, con il delitto di *stalking*, recentemente introdotto nell'ordinamento. Si sofferma poi sul comma 5 dell'articolo 1, sollecitando una riflessione sulla compatibilità fra quanto previsto dal comma 2-*bis*, inserito all'articolo 114 del codice di procedura penale e quanto stabilito al comma 17, capoverso 2-*quater*.

Si sofferma poi sul comma 10 dell'articolo 1, ed in particolare sulla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale. Tale norma, nella parte in cui fa riferimento al solo «decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione», sembra trovare applicazione unicamente con riguardo alle intercettazioni autorizzate in via di urgenza. A ben vedere infatti, nei casi ordinari le intercettazioni sono autorizzate con decreto motivato del tribunale del capoluogo del distretto, mentre è solo nei casi di urgenza, di cui al comma 2 dell'articolo 267 del codice di rito, che il pubblico ministero dispone le operazioni con proprio decreto.

Con riguardo al comma 11 dell'articolo 1, invita a valutare la coerenza fra quanto previsto nei commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 268 del codice penale, introdotti dalla lettera d), e l'articolo 4 della medesima disposizione.

Sollecita infine una riflessione sulla formulazione del comma 30 dell'articolo 1, nella parte in cui non sembra tener conto del nuovo assetto organizzativo introdotto dall'articolo 70 della legge sull'ordinamento giudiziario con riguardo agli uffici delle procure distrettuali.

La senatrice DELLA MONICA *(PD)*, integrando l'intervento già svolto nel corso della seduta antimeridiana, si sofferma sull'articolo 1, comma 10 ed in particolare sulla disciplina delle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti. Al riguardo, esprime un giudizio critico sulla formulazione del comma 1-quater dell'articolo 267 del codice di procedura penale, il quale prevede che l'acquisizione della documentazione del traffico telefonico sia sempre consentita al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato ovvero nelle immediate vicinanze di esso. Formula quindi un giudizio critico anche sul comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, nella parte in cui sembra prevedere quale condizione di validità del decreto di autorizzazione alle intercettazioni, l'acquisizione dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica. Tale pre-

visione rischia di impedire la possibilità di ricorrere allo strumento delle intercettazioni nei casi di particolare urgenza. Far discendere peraltro dalla mancanza dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica l'invalidità dell'atto posto in essere rischia di incidere anche sull'esercizio dell'azione penale. Al riguardo ricorda che la Suprema corte di cassazione ha affermato la validità delle misure cautelari, adottate in mancanza dell'assenso, del procuratore della Repubblica.

Il sottosegretario CALIENDO interviene brevemente per ribadire l'esigenza di modificare la vigente normativa in materia delle intercettazioni, la quale non è stata in grado in molti casi di impedire il fenomeno delle fughe di notizie, con gravi lesioni del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti.

È dichiarata chiusa la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4ª)

Martedì 7 luglio 2009

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CROSETTO risponde all'interrogazione n. 3-00577, a firma della senatrice Negri ed altri e vertente sui concorsi per l'accesso alle Forze di polizia, sottolineando innanzitutto che i dati relativi al numero delle domande di partecipazione ai concorsi indetti per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, non hanno messo in evidenza particolari profili di criticità. L'entità di tali domande non sembra destare preoccupazioni, atteso che non risulta che alcuna delle Forze di polizia interessate abbia lamentato l'insufficienza del bacino dei candidati per i rispettivi concorsi, che, per l'anno 2008 hanno fatto registrare 15.000 domande su 700 posti per l'Arma dei Carabinieri, 12.000 domande per 907 posti riguardo alla Polizia di Stato, 7.000 domande su 219 posti per la Polizia penitenziaria e 2.800 domande per 197 posti relativamente al Corpo della Guardia di finanza (circa 700 domande iniziali oltre ad ulteriori 2.100 presentate dopo la riapertura dei termini).

In merito alla riapertura dei termini di tale ultimo concorso, osserva quindi che ne è stata ravvisata la necessità in quanto, essendo prevista per norma la possibilità per i volontari di partecipare annualmente ad un solo bando di concorso tra quelli emanati da tutte le Forze di polizia ed avendo la Guardia di finanza emanato il bando per ultima, la stessa avrebbe beneficiato di un bacino di candidati eroso dalle precedenti procedure.

Il rappresentante del Governo pone quindi l'accento su alcuni aspetti che attengono alla partecipazione ai concorsi, rilevando, in primo luogo, che il numero delle domande presentate consente mediamente un rapporto di selezione di 18 candidati per ogni singolo posto. Un ulteriore aspetto attiene poi alla qualità del bacino dei concorrenti, il quale risulta molto qualificato, trattandosi di aspiranti che hanno già conseguito l'idoneità sotto il profilo psico-fisico in sede di arruolamento nelle Forze armate. Inoltre, non va trascurato l'elevato livello di addestramento del personale, ricevuto nell'ambito della formazione militare.

Conclude osservando che, allo stato attuale, non sembrano sussistere elementi o ragioni particolari per rivedere le modalità attualmente vigenti in materia di reclutamento ai fini dell'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, anche considerando il fatto che tale normativa rappresenta un importante ed imprescindibile sbocco occupazionale per i molti giovani che hanno prestato servizio nelle Forze armate, anche per anni, senza aver poi ricevuto un incarico permanente.

Replica la senatrice NEGRI *(PD)*, ponendo l'accento sulla necessità di rivedere l'attuale normativa di reclutamento delle Forze di polizia anche alla luce degli accordi di Schengen, che prevedono la possibilità per il personale delle Forze di polizia di non dover provenire esclusivamente dal mondo militare. Tale ampliamento del bacino di reclutamento sarebbe – a suo avviso – assai opportuno, e collocherebbe il Paese nella strada già intrapresa in tal senso da altri stati europei, quale, ad esempio, la Francia. La problematica sottesa alla sua interrogazione, pertanto, non attiene solo all'ampiezza materiale del bacino di reclutamento, bensì anche a specifici aspetti di programmazione.

Conclude dichiarandosi comunque soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(151) ***RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 aprile scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver brevemente riassunto le fasi salienti dell'*iter* del provvedimento, ricorda che, non essendo ancora pervenuto il parere della commissione Bilancio, potrà aver luogo solo l'illustrazione delle proposte emendative presentate, senza che si proceda ad alcuna votazione.

Il senatore SERRA *(PD)* illustra l'emendamento 1.1, che mira ad offrire una giusta opportunità, in caso di vendita dell'alloggio, a coloro che

attualmente ne usufruiscono attraverso un apposito diritto di opzione per l'acquisto dello stesso, con conseguente alleggerimento delle operazioni di alienazione, le quali non sarebbero appesantite da lunghe procedure di natura legale.

Conclude auspicando il coagularsi di una forte convergenza di tutte le forze politiche in ordine alla proposta in questione.

Il presidente CANTONI aggiunge quindi la propria firma agli emendamenti 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 (a firma del senatore Collino), dandoli contestualmente per illustrati.

Il senatore SERRA *(PD)* illustra quindi l'emendamento 5.0.1, ponendo l'accento sulla necessità di impedire che, nelle more dell'emanazione degli elenchi degli alloggi da alienare, si faccia luogo ad ingiustificate azioni di rilascio forzoso degli stessi.

Si apre un dibattito.

Il senatore RAMPONI *(PdL)* manifesta forti perplessità in ordine alla possibilità, da parte di coloro che usufruiscono degli alloggi, di poter beneficiare di un diritto di opzione per l'acquisto degli stessi. Queste persone, infatti, che attualmente occupano abusivamente le suddette unità abitative senza averne alcun titolo, si troverebbero ingiustificatamente avvantaggiate nelle operazioni di alienazione, essendo di fatto preferite al numeroso personale militare che è regolarmente in attesa di una assegnazione.

In ragione di ciò, sarebbe a suo avviso opportuno mantenere il testo dell'articolo 1 del disegno di legge nella sua formulazione originaria, che garantisce a chiunque, inclusi coloro che usufruiscono dell'alloggio, di partecipare alle aste che si terrebbero in caso di vendita, ed a parità di condizioni.

Il senatore SERRA *(PD)* obietta che la condizione giuridica dei soggetti cosiddetti *sine titulo* è stata definita giuridicamente dalle leggi n. 537 del 1993 e n. 724 del 1994. In base a quanto disposto dai predetti atti normativi, gli attuali utenti degli immobili in questione corrispondono regolarmente un canone di affitto, e comunque non possono essere considerati quali occupanti abusivi.

Il presidente CANTONI invita a valutare, altresì, la difficile situazione degli appartenenti al personale militare tutt'ora in attesa dell'assegnazione di un alloggio di servizio.

Il senatore RAMPONI *(PdL)* osserva che la normativa richiamata dal senatore Serra presenta numerosi aspetti di criticità.

Ad avviso del senatore PEGORER *(PD)* la problematica sottesa al disegno di legge in titolo presenta aspetti particolarmente delicati, che me-

riterebbero un maggiore approfondimento. Si associa quindi alle osservazioni formulate dal senatore Serra, in base alle quali appare difficile definire come *sine titulo* soggetti che pagano regolarmente un canone d'affitto sulla base di un regolare contratto.

Il sottosegretario CROSETTO osserva che è stato recentemente approvato, in ambito governativo, un apposito regolamento in ordine alla dismissione degli immobili della Difesa, che prende in considerazione anche le problematiche sottese al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno. Il provvedimento, che si propone di conciliare le esigenze della Difesa da un lato e quelle degli utenti degli immobili dall'altro (che costituiscono, peraltro, una categoria assai disomogenea), ha l'obiettivo di dismettere il più alto numero possibile di unità immobiliari (ad esclusione di quelle di pregio), è attualmente in attesa del parere del Consiglio di Stato, e verrà altresì presentato alle Camere affinché esse possano pronunciarsi su di esso nelle forme prescritte, senza che ciò si concreti in un'interferenza con l'attività legislativa delle stesse.

Il senatore RAMPONI *(PdL)* rileva che il regolamento governativo sarebbe comunque vincolato al rispetto delle leggi vigenti, le quali presentano, come da lui già osservato, rilevanti aspetti di criticità. Ricorda quindi che il contenuto delle proposte emendative a firma del senatore Serra era già stato recepito nelle leggi finanziarie approvate dal passato Governo di centro-sinistra, attraverso un'operazione non di certo improntata a principi di trasparenza politica.

Pone inoltre l'accento sulla necessità di fornire adeguata tutela a tutti quei soggetti che sono attualmente in attesa dell'assegnazione di un'unità abitativa, ben superiori, numericamente, agli attuali utenti *sine titulo*.

Conclude esprimendo perplessità in ordine alla possibilità di pervenire ad una soluzione efficace del problema tramite lo strumento regolamentare, e ribadendo la validità dei contenuti del disegno di legge n. 151, che da un lato non pregiudica la possibilità, per gli utenti *sine titulo*, di partecipare all'asta in caso di alienazione dell'immobile e che, dall'altro, si preoccupa di fornire adeguata garanzia a particolari categorie di soggetti disagiati.

Ad avviso del senatore SCANU *(PD)*, stante la particolare complessità delle problematiche sottese al disegno di legge in titolo, sarebbe opportuno effettuare un approfondimento ponderato, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro con il compito di elaborare, entro la fine del mese corrente, delle proposte condivise da tutti i Gruppi parlamentari.

Il presidente CANTONI reputa interessante la proposta poc'anzi formulata dal senatore Scanu, soprattutto in base agli elementi emersi nel corso del dibattito.

In ordine alla proposta formulata dal senatore Scanu esprime invece avviso contrario il senatore DIVINA *(LNP)*, osservando altresì che la previsione di un diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile in capo agli affittuari *sine titulo* darebbe luogo, in concreto, a gravi sperequazioni nei confronti di altri – pur numerosi – soggetti.

La senatrice CONTINI *(PdL)* pone l'accento sulla necessità di garantire la fruizione di un alloggio per i numerosi soldati che rendono onore al Paese tramite il loro servizio nelle Forze armate, nonché sulla delicatezza delle tematiche sottese al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Il sottosegretario CROSETTO invita, da ultimo, a tenere in considerazione anche la parallela, e non meno rilevante, problematica relativa ai numerosi alloggi in possesso della Difesa attualmente sfitti a causa dell'impossibilità di procedere alle necessarie opere di manutenzione, stante l'attuale carenza di risorse.

Il presidente CANTONI propone quindi alla Commissione di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro, composto da un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e coordinato dalla relatrice, con lo specifico compito di pervenire, entro la fine del mese corrente, all'elaborazione di proposte politicamente condivise in ordine alle tematiche sottese al provvedimento in titolo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 151

Art. 1.

1.1

SERRA, SCANU, PINOTTI, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER

Al comma 1, sostituire le parole: «sono posti in vendita con procedura d'asta da definire con decreto del Ministro della difesa. L'asta è riservata al personale della Difesa in servizio o in congedo.» *con le seguenti:* «sono posti in vendita con procedura d'asta da definire con decreto del Ministro della difesa, nel quale è previsto il riconoscimento, in favore degli utenti degli alloggi, di un diritto di opzione per l'acquisto ad un prezzo determinato ai sensi del comma 3. Gli alloggi per i quali non sia stato esercitato il diritto di opzione, salvo quando disposto dall'articolo 2, sono posti in vendita con procedura d'asta riservata al personale della Difesa in servizio o in congedo».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 1, il prezzo di acquisto degli alloggi è pari al valore definito dall'Osservatorio del mercato immobiliare dopo la pubblicazione dei decreti di cui al comma 2, ridotto del 40 per cento».

1.2

COLLINO, CANTONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono altresì dichiarati non più di interesse alle esigenze istituzionali anche quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge sono occupati da utenti con titolo concessorio scaduto».

1.3

COLLINO, CANTONI

Al comma 1, dopo le parole: «L'asta è riservata al personale della Difesa in servizio o in congedo», *aggiungere le seguenti:* «, dopo l'esito negativo del diritto di opzione all'acquisto da parte dell'occupante».

Art. 2.

2.1

COLLINO, CANTONI

Al comma 1, dopo le parole: «un soggetto portatore di *handicap*» *aggiungere le seguenti:* «ovvero gli utenti ultrasettantenni».

2.2

COLLINO, CANTONI

Al comma 1, dopo le parole: «che non siano proprietari di altra abitazione», *aggiungere le seguenti:* «nella provincia di residenza».

2.3

COLLINO, CANTONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Analoga facoltà a conservare la conduzione dell'alloggio ai fini della sua valorizzazione, a meno che lo stesso non sia posto in vendita, è concessa agli utenti con titolo concessorio scaduto soggetti al pagamento del canone di locazione maggiorato del 50 per cento».

2.4
COLLINO, CANTONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Fino a quando non saranno completate le procedure di vendita di cui al precedente articolo 1, sono sospeso tutte le azioni di recupero forzoso dell'alloggio in corso o da intraprendere».

Art. 5.

5.0.1
SERRA, SCANU, PINOTTI, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER

*Dopo l'***articolo 5,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, sono sospese tutte le operazioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori».

BILANCIO (5ª)

Martedì 7 luglio 2009

199ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195-B) ***Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TANCREDI *(PdL)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che in relazione all'articolo 25, comma 2, lettera *n)* occorre acquisire conferma che la nuova formulazione del Fondo per il «*decommissioning*» sia idonea a garantire la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica prevista dal comma 6 del medesimo articolo in esame.

Il vice ministro VEGAS rileva che dal punto di vista finanziario il Fondo è posto a carico dei produttori senza effetti negativi per la finanza pubblica.

Il senatore MORANDO *(PD)* fa presente che secondo una nota diffusa dal Governo durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, molte disposizioni introdotte durante la prima lettura del Senato risulterebbero prive di copertura finanziaria. A tal riguardo, rileva che la Commissione bilancio del Senato ha svolto i suoi lavori al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione anche sulla base degli elementi forniti dal Governo stesso. Pertanto i rilievi sollevati dall'Esecutivo nella nota citata appaiono quanto meno contraddittori rispetto al tenore dei lavori svolti in Commissione. A ciò si aggiunga che il testo

approvato in terza lettura dalla Camera dei deputati ha modificato soltanto parzialmente gli articoli citati nella nota. Conclude quindi rilevando l'opportunità che il Governo chiarisca se sussistono nel testo ancora norme prive di copertura finanziaria.

Il vice ministro VEGAS fa presente che la nota a cui ha fatto riferimento il senatore Morando è stata predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze senza una previa verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Il testo approvato dalla Camera dei deputati tiene conto invece degli approfondimenti svolti dalla Ragioneria. Si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene rinviato.

(1652) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore VACCARI *(LNP)*, in sostituzione della relatrice Bonfrisco, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che il provvedimento non è corredato dalla relazione tecnica ed è provvisto di clausola di invarianza degli oneri.

Rileva inoltre che per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare salvo acquisire la conferma, da parte del Governo che, trattandosi di norme procedurali, tuttavia non vi siano effetti sul fabbisogno di mezzi, ed anche di personale, necessari all'attuazione della missione internazionale sulla pirateria.

Il vice ministro VEGAS conferma che il provvedimento non determina effetti finanziari negativi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione esprime parere non ostativo.

(1167) ***Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa
(Parere alle Commissioni 1ª e 11ª riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 giugno scorso.

Il senatore LATRONICO *(PdL)*, in sostituzione del relatore Fleres, illustra i restanti emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che erano rimaste sospese le seguenti proposte, di cui si riporta la relazione illustrativa già svolta. Al riguardo segnala che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.4 (volta a modificare la disciplina dei riposi settimanali al personale di ruolo del Servizio sanitario nazionale) e 5.9 (in relazione alla retroattività dell'applicazione delle sanzioni amministrative qualora da essa dovesse discendere una sorta di sanatoria con un minor introito per il bilancio dello Stato). In relazione alla proposta 8.0.1000, volta ad equiparare il trattamento economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie a quello dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, fa presente che occorre acquisire una quantificazione degli oneri. Inoltre, la proposta prevede che l'adeguamento debba avvenire nel limite massimo di risorse delle entrate proprie dell'Agenzia (pari a proventi di servizi resi e all'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria corrisposti dalle imprese ferroviarie). Occorre, quindi, verificare la presenza di risorse disponibili e non impiegate sul bilancio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Rileva che occorre, inoltre, valutare gli effetti delle proposte 16.100, 16.101, 16.0.1 (analoga alle proposte 16.100 e 16.101) e 27.0.7. In merito alla proposta 28.0.1, fa presente che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di copertura per il 2009. In ordine agli ulteriori emendamenti, segnala poi, per quanto di competenza, in relazione alla proposta 7.100, volta a introdurre nuove norme per la graduale stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione, occorre acquisire conferma che dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non derivino effetti finanziari per la finanza pubblica. In relazione al comma 9, rileva che non viene prevista alcuna quantificazione dei maggiori oneri per il concorso unico ivi previsto e la copertura appare a valere su un Fondo a legislazione vigente senza intervenire sulle norme sostanziali per il quale il Fondo è stato costituito. Fa presente che occorre infine acquisire chiarimenti sulla portata del secondo periodo del comma 4 e si fa presente che il riferimento al Fondo dle4 secondo periodo del comma 9 dovrebbe essere riferito alla legge n. 296 del 2006 anziché alla legge n. 244 de 207. In relazione alla proposta 14.0.103 rileva che occorre acquisire una relazione tecnica per acquisire conferma della quantificazione e la disponibilità delle risorse di copertura a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Al fine di consentire gli opportuni approfondimenti, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 7 luglio 2009

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI riferendosi alle determinazioni assunte nell'ultimo Ufficio di Presidenza sollecita il rappresentante del Governo a fornire le delucidazioni richieste sui profili finanziari di alcuni disegni di legge da tempo all'esame della Commissione e sui quali è finora mancata una concreta interlocuzione con il Governo.

Si tratta in primo luogo della quantificazione dell'ammontare della garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati da imprese italiane nei confronti della Libia, posto che tale tematica è affrontata dai disegni di legge n. 413 e connessi. In proposito sottolinea che la stipula del Trattato di amicizia e collaborazione tra i due Paesi rappresenta l'occasione per avviare finalmente a soluzione l'annosa questione.

Occorre poi che il Governo esprima la propria posizione in ordine ai profili finanziari dei disegni di legge che prevedono la stabilizzazione e l'incremento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (Atto Senato n. 466 e connessi), all'esame del comitato ristretto coordinato dal relatore Sciascia.

Ricorda inoltre la richiesta della Commissione di predisposizione di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri recati dal disegno di legge n. 1366, in materia di destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito, assunto come testo base dell'esame, facendo presente che il provvedimento è unanimemente condiviso dalla Commissione.

Richiama infine i disegni di legge n. 412 e connessi, recanti interventi in favore dei concittadini costretti al rimpatrio dalla Somalia nel

1991, segnalando che anche su di essi occorre acquisire la valutazione del Governo. Ricorda al riguardo che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è concordato di riservare una trattazione unitaria alle proposte legislative che prevedono misure di favore per i concittadini che hanno subito danni patrimoniali per effetto delle diverse vicende storiche verificatesi nelle ex colonie.

Il sottosegretario MOLGORA prende atto di tali richieste e assicura il proprio impegno in tal senso, anche se non disconosce la difficoltà di fornire risposte positive in merito a tutte le questioni sollevate.

Il senatore BARBOLINI *(PD)* rimarca negativamente che l'esame dei disegni di legge sull'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare si protrae in Commissione ormai da lungo tempo, quando invece esso richiederebbe una celere conclusione per l'introduzione di una misura a regime, considerate le attese delle categorie interessate.

Ribadisce poi la necessità di una risposta del Governo in merito ai disegni di legge n. 413 e connessi, sulla garanzia sovrana per le aziende creditrici della Libia: premesso che risulta particolarmente esigua la differenza tra l'ammontare dei crediti che le autorità di Tripoli sarebbero disposte a riconoscere (in base a quanto è emerso durante i negoziati per la stipula del Trattato di amicizia e collaborazione) e quanto richiedono invece le aziende italiane interessate, sottolinea che il Governo, alla luce di tale situazione, ha un dovere ancora più pressante di chiarire la propria posizione sui profili di quantificazione finanziaria per poter approntare quanto prima una soluzione soddisfacente per tutti gli attori dell'annosa vicenda.

In qualità di relatore sui disegni di legge n. 1366 e connesso, sulla destinazione del cinque per mille, richiama le preoccupazioni espresse dal mondo dell'associazionismo per la mancata erogazione dei contributi del 2007 nonché la necessità di una messa a regime dell'istituto per evitare in futuro il ripetersi dei ritardi denunciati da più parti. Rileva che il lavoro svolto in Commissione rendeva presumibile una conclusione dell'*iter* in Senato dei disegni di legge prima della pausa estiva; tuttavia se si continua ad accumulare ritardo nell'esame delle proposte legislative citate, si corre il rischio di complicare ulteriormente i lavori parlamentari. Ritiene infine estremamente utile un impulso da parte dei responsabili politici del Ministero nei confronti delle strutture tecnico-contabili per la redazione della relazione tecnica.

Il senatore LANNUTTI *(IdV)* giudica imbarazzante il ritardo in cui è incorso il Governo in relazione alla mancata erogazione delle somme destinate dai contribuenti a titolo di cinque per mille. Pur riconoscendo i meriti del precedente Governo di centrodestra nell'elaborare uno strumento utile per il finanziamento del terzo settore, richiama tuttavia l'attenzione sulle sollecitazioni fatte pervenire dalle associazioni interessate, che lamentano ancora la mancata erogazione dei contributi per il 2007. Nel ri-

cordare che lo stesso ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti ha riconosciuto l'importanza del terzo settore nei confronti dell'economia nel suo complesso, ribadisce l'esigenza di prevedere uno stabile canale di finanziamento di tali organizzazioni, considerato che esse risultano già pesantemente indebitate con le banche.

La senatrice FONTANA *(PD)*, nel far riferimento ai disegni di legge n. 466 e connessi, sull'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, sollecita il Governo a porre specifica attenzione al lavoro serio e approfondito che la Commissione ha svolto in un clima di collaborazione e di confronto costruttivo tra tutte le forze politiche. In proposito, osserva che si è avuta notizia di un incontro fra il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas, e i rappresentanti nazionali delle categorie interessate, nel corso del quale il rappresentante del Ministero avrebbe fornito rassicurazioni sull'impegno del Governo a reperire risorse adeguate per il periodo 2009-2010 per la corresponsione dell'assegno. Alla luce di tale circostanza, ritiene che sarebbe stato dovere precipuo del Governo informare preventivamente la Commissione di tale iniziativa, nell'ottica di un'interlocuzione istituzionale corretta e proficua.

Il presidente BALDASSARRI, nel commentare la vicenda richiamata dalla senatrice Fontana, sottolinea che il Governo è pienamente legittimato a svolgere gli incontri con le parti sociali che ritenga necessari. Tuttavia tale vicenda evidenzia un problema di rapporti istituzionali, nell'ambito dei quali il Governo avrebbe dovuto in via prioritaria informare la Commissione dell'iniziativa richiamata.

Il sottosegretario MOLGORA, nel ribadire di aver sollecitato i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze a fornire una risposta sui profili finanziari dei disegni di legge sull'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ritiene comunque che sussistano le condizioni per poter corrispondere alle attese delle categorie interessate.

IN SEDE REFERENTE

(414) ***COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti***

(507) ***BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente BALDASSARRI ritiene necessario attendere il parere della Commissione bilancio, che potrebbe essere espresso nel corso della giornata odierna, sugli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 5 novembre scorso e propone pertanto, anche in relazione al calendario dei lavori della corrente settimana e agli impegni del sottosegretario Molgora, di rinviare il seguito dell'esame congiunto

dei disegni di legge a un'apposita seduta da convocare alle ore 9 di giovedì prossimo, 9 luglio, per esaminare gli emendamenti presentati al testo unificato e per dare inizio alle votazioni sul complesso delle proposte presentate.

La Commissione conviene con tale proposta.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente BALDASSARRI, conformemente alle decisioni testè assunte, avverte che la Commissione, ferme restando le sedute già convocate nella corrente settimana, è convocata per una seduta antimeridiana alle ore 9 di giovedì prossimo, 9 luglio, per l'esame dei disegni di legge n. 414 e connessi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 7 luglio 2009

117ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Giro.

La seduta inizia alle ore 15,05.

AFFARE ASSEGNATO

Partenariato europeo per i ricercatori (n. 192)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

Il presidente relatore POSSA *(PdL)* dà conto dell'audizione del professor Fulvio Esposito, rettore dell'Università di Camerino, svolta il 25 giugno scorso dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito della procedura in titolo. Precisa in proposito che il professor Esposito è intervenuto in qualità di presidente dello *Steering group on human resources and mobility* della Commissione europea. Si tratta di un Gruppo – composto da un rappresentante effettivo più un supplente per ogni Stato membro dell'Unione e per ogni Paese associato – già attivo da qualche anno, che per la prima volta è ora presieduto dal delegato di un Paese membro eletto con mandato biennale (precedentemente, la presidenza era stata invece attribuita al Presidente della Commissione europea ovvero al Paese presidente di turno dell'Unione). Ritiene quindi che il conferimento della presidenza ad un membro eletto rappresenti un chiaro segnale di volontà politica nel senso di rafforzare il ruolo del Gruppo nonché un mandato più incisivo al presidente.

Dopo aver richiamato l'obiettivo di sviluppare la ricerca in Europa e di introdurre facilitazioni a beneficio dei giovani, si sofferma sui possibili sbocchi dei ricercatori, quali l'accademia e l'industria. Al riguardo, rileva che le uniche imprese in grado di assorbire tali figure professionali a

tempo indeterminato sono quelle di grandi dimensioni. Sottolinea altresì che il termine «ricercatori» non è usato in Europa nella stessa accezione italiana, in quanto per noi i ricercatori sono una ben precisa categoria di personale universitario mentre in Europa sono tutti coloro che svolgono attività di ricerca secondo la cosiddetta «definizione di Frascati».

Ribadisce inoltre la finalità della procedura in esame, volta ad approvare una risoluzione con cui si impegna il Governo a dare seguito al piano di azione sollecitato dall'Europa almeno entro la fine dell'anno; il ruolo del Parlamento è perciò quello di stimolare l'Esecutivo nella consapevolezza che l'Europa non è definita soltanto come mercato unico ma soprattutto come una struttura unitaria, sul piano della ricerca, che si pone in coesistenza competitiva con altre culture industriali, come ad esempio Stati Uniti, Giappone, Cina e India, fortemente omogenee al loro interno.

Ricorda indi che il professor Esposito ha a sua volta richiamato le quattro aree chiavi individuate dalla Commissione europea nella prospettiva di realizzare la *European research area* (ERA). Pone dunque in luce l'area n. 1, concernente il reclutamento che deve essere aperto, competitivo e basato sul merito. In riferimento a ciò evidenzia la necessità di assicurare la trasparenza e la pubblicità dei bandi di concorso nonché di trasportare i finanziamenti acquisiti a livello personale. Il Presidente relatore coglie inoltre l'occasione per riaffermare l'esigenza di attrarre, formare e trattenere i ricercatori, tanto più che il relativo processo di acquisizione di competenze risulta alquanto complesso. Rimarcando che il dottorato di ricerca costituisce solo il momento finale della formazione, ritiene infatti indispensabile che l'Europa punti all'internazionalizzazione e alla mobilità dei giovani, atteso che lo scambio di informazioni avviene anzitutto attraverso il passaggio di ricercatori da un Paese all'altro. Sussiste del resto a suo giudizio un problema di natura etica considerato che i ricercatori dei Paesi del terzo mondo devono poter far ritorno nei loro luoghi di origine, nell'ottica di un dialogo proficuo ma non unidirezionale.

Fa presente poi che il professor Esposito si è soffermato sul tema della sicurezza sociale (area n. 2), rilevando come, essendo la mobilità caratterizzata da periodi di lavoro anche brevi, occorra far confluire in un unico sistema pensionistico i singoli rapporti lavorativi. In relazione all'area n. 3, rammenta le osservazioni del professor Esposito circa le condizioni di lavoro, le quali risultano attualmente incerte sul piano del reclutamento e delle prospettive di carriera. C'è bisogno dunque di percorsi più strettamente legati all'effettiva rispondenza dell'attività svolta alle responsabilità assunte.

Quanto all'area n. 4 sulla formazione dei ricercatori, riporta le considerazioni dell'audito circa l'eccessiva dipendenza del dottore di ricerca dal proprio maestro, richiamando altresì l'esigenza di una formazione di tipo generalista utile anche per contestualizzare competenze specialiste.

Avviandosi alla conclusione, comunica che il professor Esposito ha avanzato alcune proposte concrete, come ad esempio la corresponsione alle ricercatrici in gravidanza di una indennità onde non precarizzare ulte-

riormente la relativa posizione, in ossequio peraltro al sistema di sicurezza sociale.

In discussione generale interviene il senatore VALDITARA *(PdL)* il quale, nel giudicare opportuna l'iniziativa del Presidente e utile il contributo del professor Esposito, pone anzitutto l'accento sul reclutamento, sottolineando la necessità da parte dello Stato di garantire la qualità complessiva del sistema e la valutazione sui risultati delle sedi, autonomamente responsabili della scelta dei ricercatori senza alcuna distinzione tra quelli italiani e non. Ritiene infatti che una volta riconosciute, in un qualsiasi Stato, la bontà del progetto e la qualità del ricercatore, le università debbano essere messe in condizione di chiamare i soggetti giudicati validi.

Reputa altresì indispensabile chiarire la volontà di introdurre un sistema di contratti di ricerca ovvero di mantenere un meccanismo imperniato sulla figura del ricercatore a tempo indeterminato. Dopo aver ricordato le iniziative dell'*ex* ministro Moratti nei suddetti ambiti, conviene sull'esigenza di stabilire la portabilità della previdenza osservando peraltro che a tal fine risulta prioritario tutelare la posizione previdenziale del ricercatore a contratto. Aggiunge poi che occorre unificare le diverse figure di ricercatore a contratto in un'unica posizione giuridica, cui assicurare un'adeguata tutela previdenziale in Italia e successivamente affiancare la summenzionata portabilità.

Si sofferma indi sul tema dell'accoglienza dei ricercatori stranieri, evidenziando il nesso tra la maggiore internazionalizzazione e l'effettiva garanzia di residenze e facilitazioni, la cui assenza in Italia scoraggia la mobilità.

In relazione alla portabilità dei finanziamenti, accennata dal Presidente relatore, invita ad una idonea gradualità, in quanto il basso tasso di internazionalizzazione del nostro Paese, pari a circa il 2 per cento, rischia di costituire una penalizzazione anche in termini economici, con il risultato che l'Italia finirebbe per finanziare prevalentemente la ricerca all'estero.

Richiama inoltre l'operato dell'allora ministro Moratti in materia di ingresso di ricercatori *extra* comunitari, eventualmente da considerare fuori quota, e rileva criticamente lo sbilanciamento esistente in Italia sul profilo delle retribuzioni. In proposito, fa presente che all'inizio della carriera i ricercatori percepiscono un corrispettivo economico irrisorio e non competitivo mentre godono di un meccanismo di progressione automatica, inesistente in altri Stati dove invece gli aumenti sono legati alla valutazione. Giudica quindi indispensabile innalzare la retribuzione iniziale salvo poi collegarla ai risultati effettivamente raggiunti; a tale scopo propone l'istituzione di un fondo *ad hoc* che possa essere utilizzato per premiare la qualità della ricerca.

Dopo aver sottolineato che la doppia imposizione fiscale rappresenta un'ulteriore causa della minore attrattività dell'Italia, rimarca criticamente la scarsità dei finanziamenti ai progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), la cui disciplina dovrebbe a suo giudizio essere rivista. In merito

suggerisce la creazione di un fondo specifico per sostenere economicamente un numero limitato di progetti di eccellenza, in chiave innovativa.

Afferma altresì l'importanza di sviluppare contratti individuali al fine di valorizzare il merito, illustrando in seguito le criticità del dottorato di ricerca, dovute fra l'altro allo scarso collegamento con l'impresa. Al riguardo avanza l'ipotesi di un finanziamento diretto alle imprese che assumono dottori di ricerca, onde stimolarne l'attenzione verso il sistema universitario.

Nel riconoscere che nel 2009 è stato avviato un positivo percorso di risanamento del sistema, sottolinea la pressante necessità di rilanciare gli investimenti, incrementando i posti per i ricercatori nell'ottica di riequilibrare il rapporto tra questi ultimi e i docenti, anche nella direzione di assicurare maggiori opportunità di carriera. Conclude rimarcando che sebbene il numero di professori universitari sia cresciuto negli ultimi anni esso si attesta comunque a livelli inferiori rispetto alla media OCSE, per cui occorre stanziare risorse mirate a rilanciare un comparto di eccellenza.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1620) ***Deputato VANNUCCI ed altri. – Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»***, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore RUSCONI *(PD)* il quale precisa anzitutto che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, è di iniziativa *bipartisan* e ha lo scopo di mettere sotto l'egida del Ministero per i beni e le attività culturali il Premio nazionale ai salvatori dell'arte, nato per ricordare la figura di Pasquale Rotondi, giovane soprintendente delle Marche che durante la Seconda guerra mondiale ha coordinato le operazioni di salvataggio di quasi 10.000 opere dell'arte italiana.

Dopo aver rammentato i capolavori recuperati dal sovrintendente Rotondi, fa presente che 12 anni fa la comunità montana del Montefeltro e il comune di Sassocorvaro ebbero l'idea di istituire un premio per coloro che si fossero distinti in operazioni di salvataggio di opere d'arte, intitolandolo proprio allo scomparso Soprintendente. Nel descrivere i 4 livelli in base ai quali è annualmente assegnato il premio Rotondi (regionale, nazionale, europeo e mondiale), evidenzia che il decreto del Presidente della Repubblica del 4 novembre 2005 ha conferito la medaglia d'oro al merito civile alla memoria del professor Pasquale Rotondi per la sua attività di salvataggio di opere d'arte, attribuendo perciò ulteriore prestigio al Premio.

Attualmente, tuttavia, gli enti ideatori non hanno più le risorse per mantenere in vita un evento divenuto di rilevanza internazionale e si

pone quindi l'esigenza di porlo sotto l'egida del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nel merito del disegno di legge, egli dà conto dell'articolo 1 che, al comma 1, prevede – a decorrere dall'anno 2009 – l'istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte» e la consegna di premi speciali. Ribadisce al riguardo le finalità del Premio al fine di segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale. Il successivo comma 3 – prosegue il relatore – individua quale ente responsabile dell'organizzazione dell'evento il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con la regione Marche, i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa col Dipartimento della protezione civile, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Illustra poi il contenuto dell'articolo 2 relativo alla giuria presieduta, salvo rinuncia, da un rappresentante della famiglia Rotondi; dopo aver dato conto della composizione della giuria, puntualizza che i relativi componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

In conclusione descrive l'articolo 3, che prevede un contributo annuo di 160.000 euro da corrispondere al comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del Premio. Sottolinea in proposito che l'attribuzione delle risorse avverrà a seguito dell'approvazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano finanziario predisposto dal comune di Sassocorvaro. Alla copertura finanziaria del provvedimento si provvede, a decorrere dal 2009, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, a tal fine utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il sottosegretario GIRO tiene a precisare che inizialmente la copertura finanziaria era a carico del Fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali; tuttavia, a seguito dei tagli subiti dal Dicastero, è risultato difficile assicurare la corresponsione delle predette risorse. Pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio nulla osta a che gli oneri recati dal disegno di legge gravino su tale Dicastero.

Sottolinea poi la rilevanza attribuita dall'Esecutivo al provvedimento, che celebra l'impegno di uno straordinario servitore dello Stato per salvare opere di inestimabile valore. Ciò si pone a suo avviso in stretta connessione con le recenti vicende che hanno interessato l'Abruzzo, atteso che la disastrosa calamità naturale impone ancor più alle istituzioni di proteggere l'immenso patrimonio culturale nazionale. Rivendica pertanto il positivo atteggiamento del Governo nella difesa dei beni culturali, rilevando come la cultura costituisca un fattore di vantaggio competitivo non indifferente, per cui l'Italia non potrebbe assolutamente sottrarsi ai propri compiti di tutela.

Coglie altresì l'occasione per assicurare che, nella stessa ottica di salvaguardia, il ministro Bondi è strenuamente impegnato per il reintegro del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), decurtato dal decreto-legge n. 112 del 2008, onde rispondere alle pressanti richieste degli operatori.

In conclusione comunica l'intenzione del Ministro, una volta approvato definitivamente il disegno di legge in titolo, di sollecitare il servizio pubblico televisivo affinché la cerimonia di attribuzione del Premio sia coperta sul piano mediatico, alla stregua di un grande evento.

Nel dibattito prende la parola il senatore PITTONI *(LNP)*, il quale sottolinea come il premio Arca rappresenti una opportunità poco onerosa per lo Stato ma al tempo stesso di grande valore simbolico. Evidenzia altresì che esso interviene in materia di esclusiva competenza dello Stato.

Il senatore VITA *(PD)* evidenzia come il testo sia già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento con il consenso unanime di tutte le forze politiche ed auspica analoga convergenza presso il Senato. Esso risponde infatti ad una esigenza assai rilevante, quale quella di valorizzare il salvataggio di opere d'arte attraverso un Premio che dà lustro all'Italia intera.

Egli si sofferma indi sulla figura di Pasquale Rotondi, giovani sovrintendente delle Marche che svolse, in un contesto assai difficile, un compito prezioso ed eroico.

Sollecita quindi una rapida conclusione dell'*iter*.

Il senatore GIAMBRONE *(IdV)* esprime l'apprezzamento del proprio Gruppo sul disegno di legge in titolo, annunciando fin d'ora il voto favorevole. In particolare, pone in luce la rapidità delle procedure in caso di accordo fra forze politiche.

Il senatore de ECCHER *(PdL)* manifesta stupore per l'esigenza di un intervento a livello normativo finalizzato all'istituzione di un premio. Sul piano sistemico, osserva infatti che in questi casi sarebbe preferibile poter operare con misure di rango amministrativo.

Il PRESIDENTE pone in luce la necessità di regolare con legge la copertura del relativo onere finanziario.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* evidenzia come l'iniziativa sia in questo caso partita dal Parlamento, pur incontrando evidentemente il consenso dell'Esecutivo.

Nel merito, registra con soddisfazione l'unanimità dei consensi, che dimostra fra l'altro come sia stato finalmente superato lo scontro politico in ordine al momento storico in cui fu assunta la decisione di proteggere i principali beni artistici nazionali. Fu infatti il Governo fascista a decidere di mettere in salvo le più importanti opere d'arte nazionali e Pasquale Rotondi rappresentò il principale esecutore di tale indirizzo.

Si associa quindi con entusiasmo al consenso trasversale, cogliendo peraltro l'occasione per segnalare i beni artistici ancora in deposito dopo il terremoto che ha colpito l'Umbria e le Marche nel 1997. Al riguardo, auspica che si venga incontro alla richiesta di numerosi soggetti privati, come ad esempio alcune Fondazioni bancarie, le quali sono disponibili ad esporre in musei *ad hoc* tali opere, salvandole così dall'oblio. In questo modo, conclude, si eviterebbero i danni provocati da una lunga permanenza in depositi inadatti allo scopo, come per esempio avvenne negli anni Sessanta quando numerose opere del Futurismo furono emarginate per motivi politici e successivamente ritrovate danneggiate.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Il senatore GIAMBRONE *(IdV)*, alla luce delle affermazioni poc'anzi rese dal sottosegretario Giro circa il presunto reintegro del FUS, ricorda che la Commissione aveva avviato un percorso condiviso circa il riordino delle Fondazioni lirico-sinfoniche, le quali avrebbero dovuto beneficiare del predetto reintegro. Benché in più occasioni sia emerso un atteggiamento propositivo e di apertura, registra criticamente il mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell'Esecutivo, a dispetto dei proclami più volte ribaditi anche in Parlamento. A ciò si aggiungono le affermazioni di alcuni esponenti della maggioranza fortemente negative in ordine alla politica dei tagli al settore attuati dal Governo.

Invoca dunque con insistenza maggiore chiarezza circa il futuro delle Fondazioni, al fine di comprendere se sussiste la reale volontà di intervenire per riorganizzare il comparto. Lamenta infine che, a fronte degli accordi assunti dinanzi alla Commissione, il Ministro non abbia adottato gli atti dovuti, indebolendo peraltro quel rapporto di collaborazione instauratosi con il Parlamento.

Il senatore VITA *(PD)* deplora che il provvedimento di reintegro del FUS (che avrebbe tra l'altro dovuto contenere una quota di risorse aggiuntive destinata specificamente al cinema), annunciato per il Consiglio dei ministri del 26 giugno scorso, non sia stato effettivamente approvato. Censura altresì il contrasto fra il Governo e la sua maggioranza, nonché fra diversi settori dell'Esecutivo stesso, lamentando che tale conflitto finisca poi per avere effetti disastrosi sui comparti interessati.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)*, pur comprendendo le richieste dell'opposizione, invita a tener conto del fattivo atteggiamento assunto fino ad ora dal Governo che ha del resto dimostrato la giusta attenzione al comparto. Ritiene altresì che i critici commenti – benché legittimi – di alcuni esponenti del suo Gruppo non rappresentino l'intera maggioranza e pertanto non inficino l'azione di sostegno all'Esecutivo.

Auspica infine che il Ministero dell'economia e delle finanze acconsenta a liberare risorse per il settore.

Il senatore PITTONI *(LNP)* si associa alla richiesta di rispetto degli impegni assunti e chiede quali possibilità concrete vi siano nel breve periodo.

Risponde il sottosegretario GIRO, il quale ripercorre anzitutto l'andamento del FUS negli ultimi anni. Il Fondo ha infatti sempre registrato un finanziamento più o meno stabile, tranne che nella scorsa legislatura, quando l'allora ministro per i beni e le attività culturali Rutelli promise un notevole incremento per il 2009, che avrebbe dovuto portare il Fondo a ben 560 milioni di euro. Certamente, tale prospettiva sarebbe stata significamene più elevata rispetto agli attuali 378 milioni di euro (cui pure si aggiungono ulteriori 20 milioni destinati unicamente alle Fondazioni lirico-sinfoniche). D'altra parte, non può non tenersi conto della profonda crisi economica che ha dapprima investito i mercati finanziari e, indi, l'industria manifatturiera, imponendo una inevitabile revisione al ribasso delle stime. L'attuale Governo si è quindi proposto non tanto di riguadagnare l'irraggiungibile traguardo dei 560 milioni per il 2009, quanto di mantenere almeno i 510 milioni del 2008. In tal senso, ha assunto l'impegno di reintegrare il FUS di almeno 60 milioni di euro, da distribuire peraltro non in base alle quote tradizionali, bensì alla luce di alcune priorità. A tal fine è stato predisposto un decreto-legge, concordato con il Presidente della Repubblica e successivamente trasmesso al Ministero dell'economia per le necessarie valutazioni di compatibilità finanziaria. Purtroppo, finora il decreto non ha ricevuto l'assenso dell'Economia e, pur non essendo stato opposto un diniego ufficiale irrevocabile, i segnali non sono certamente positivi. Le trattative sono dunque ancora in corso, prosegue il Sottosegretario, il quale ritiene peraltro che debbano esse concludersi entro l'estate, pena la dichiarazione di fallimento.

Egli sottolinea inoltre che il reintegro del FUS rappresenta una precondizione per la riforma di alcuni settori, come ad esempio le Fondazioni lirico-sinfoniche, e costituisce quindi un tassello indispensabile della volontà riformatrice del Governo.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 7 luglio 2009

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luca Ronzoni, presidente dell'European Rail Freight Association (ERFA).

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione del Presidente dell'*European Rail Freight Association* (ERFA)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 luglio scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver rivolto un breve indirizzo di saluto al dottor Luca Ronzoni, introduce i temi oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor RONZONI, nel ringraziare il presidente Grillo e la Commissione per l'attenzione rivoltagli, fornisce un ampio quadro riepilogativo sullo stato della liberalizzazione nel settore del trasporto ferroviario di merci in Europa, illustrando al riguardo una serie di *slides* che consegna agli Uffici.

Preliminarmente, ricorda che l'Associazione da lui presieduta è stata fondata nel luglio 2002 e raggruppa imprese private del cargo operanti nei Paesi dell'Unione Europea e altresì in Svizzera e Ucraina; la finalità istituzionale dell'Associazione consiste nel favorire la piena apertura del mercato ferroviario europeo, rendendolo libero, sicuro ed interoperabile.

Nel rammentare che le prime direttive comunitarie sull'apertura del suddetto mercato risalgono al 1991, l'auspicio dell'Associazione è che il processo di liberalizzazione si completi entro il 2010, risolvendo problemi

ancora in agenda, come, per esempio, quelli riguardanti la tematica degli aiuti di Stato e degli accordi transfrontalieri.

Successivamente, fornisce dei dati riguardanti le dinamiche del trasporto merci, da cui emerge lo spostamento graduale dei volumi del traffico verso l'est e il sud dell'Europa; parallelamente, si registra un crescente aumento della capacità di gestione da parte dei grandi porti del Nord Europa, quali Amburgo, Brema e Rotterdam. Risulta quindi evidente come un sistema ferroviario efficiente e liberalizzato sia indispensabile per catturare i flussi del mercato mondiale del trasporto merci, sfruttando anche le potenzialità della connessione intermodale tra le ferrovie e gli scali portuali.

Dopo aver illustrato dei dati statistici sulle quote di mercato dei soggetti «non *incumbent*» – evidenziando come in Italia la quota in questione sia attestata all'11,5 per cento – rileva che l'apertura del settore del cargo ha comportato un miglioramento della qualità del servizio, in termini di tempi di percorrenza e di puntualità, nonché un accrescimento dei livelli di sicurezza.

Si sofferma poi sul ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea, osservando come questa registri delle distorsioni funzionali dovute a un eccessivo appesantimento burocratico e ad una difficoltà di coordinamento con le Agenzie ferroviarie nazionali gelose delle proprie prerogative.

All'interno di un mercato in via di liberalizzazione restano tuttavia aperte alcune criticità come il ruolo e i poteri dei soggetti regolatori, le discriminazioni nell'accesso alle infrastrutture e la mancanza di trasparenza nel sistema dei prezzi e dei pedaggi. Inoltre, si stanno verificando tendenze ad una nuova monopolizzazione dei mercati, in particolare in Germania, in Francia ed in Italia. Più in generale, il settore del trasporto merci su rotaia soffre di notevoli penalizzazioni che rendono più difficoltosa la competizione con gli operatori del trasporto su gomma; a tutto ciò va aggiunto che l'attuale crisi economica mondiale ha determinato forti distorsioni, dal momento che le imprese ex monopoliste hanno beneficiato di aiuti pubblici a scapito di quelle private.

In seguito, affronta le criticità del mercato ferroviario italiano: l'incompleta liberalizzazione comporta un decremento del numero di chilometri percorsi dai treni merci; come rilevato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Trenitalia è in grado di condizionare le dinamiche del mercato, precludendo l'accesso a nuovi operatori; la velocità media dei treni è inferiore ai livelli europei; si registrano perdite di quote di mercato in favore del trasporto su gomma.

In merito alle difficoltà delle imprese private, sussiste un'estrema difficoltà nell'omologazione dei treni, mentre l'obbligo di garantire i due macchinisti comporta un raddoppio dei costi fissi; persiste l'inadeguatezza delle infrastrutture di raccolta delle merci e la complessità nella previsione del costo dei pedaggi. Si registrano inoltre numerose barriere tecniche, dovute alle criticità nel coordinamento tra l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non-

ché alle clausole penalizzanti presenti nel contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato.

In conclusione, auspica che l'Agenzia ferroviaria europea riesca gradualmente ad acquisire la funzione di soggetto *super partes* preposto alla regolamentazione del mercato ferroviario dell'Unione europea.

Il senatore MENARDI *(PdL)* ritiene che, mentre le resistenze dimostrate dalla Francia e dalla Germania nel dar seguito al processo di liberalizzazione del settore ferroviario trovino una giustificazione nell'esigenza di tutelare il proprio *know how* tecnologico, il caso italiano sia più complesso: infatti, non avendo esigenze specifiche da salvaguardare, la ragione principale della mancata apertura del nostro mercato risiede nell'incapacità di reggere il confronto con gli altri Paesi europei, sulla base di *standard* più elevati rispetto a quelli attuali. Pertanto, chiede una valutazione sulla capacità di recupero di competitività da parte del sistema ferroviario nazionale.

Il senatore Marco FILIPPI *(PD)*, dopo aver ricordato come un corretto approccio ai processi di liberalizzazione debba partire dall'individuazione di un'autorità di regolamentazione dotata di effettivi poteri ed in grado di tutelare gli interessi sia dello Stato sia dei cittadini, ritiene meritevoli di approfondimento le problematiche insiste nella transizione da un sistema monopolistico ad un sistema concorrenziale caratterizzato da una pluralità di operatori.

Chiede quindi quale debba essere il livello *standard* di sicurezza perseguibile da parte degli operatori istituzionali – tenuto conto che il sistema attuale di verifiche è basato più su controlli burocratici che su ispezioni e sopralluoghi – e se i meccanismi di sicurezza aeroportuale possano rappresentare un modello anche per il settore ferroviario.

Il senatore MENARDI *(PdL)*, nel collegarsi a quest'ultima considerazione, rileva come il sistema ferroviario presenti, rispetto a quello aereo, una complessità maggiore dovuta all'esigenza di una continua manutenzione della rete infrastrutturale dei binari.

Il dottor RONZONI compie un breve *excursus* storico sul sistema ferroviario italiano, evidenziando come le punte di eccellenza un tempo presenti specialmente nel settore della costruzione del materiale rotabile siano gradualmente andate perdute, a causa dell'impoverimento dell'apparato industriale e dell'incapacità di tutelare gli interessi del sistema paese attraverso adeguati investimenti.

Per quanto riguarda poi il corretto approccio alla liberalizzazione del mercato ferroviario, riconosce l'ottimo livello della normativa comunitaria, ribadendo tuttavia le criticità dell'Agenzia ferroviaria europea, che appare molto burocratizzata, scarsamente incisiva e penalizzata dalle rivendicazioni delle singole Agenzie nazionali. Con particolare riferimento al mercato italiano, auspica che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle

ferrovie venga rafforzata in termini di risorse sia umane che finanziarie e che le modalità di effettuazione delle verifiche non restino ancorate a meri controlli formali, ma acquisiscano un'adeguata effettività tecnica.

Nel condividere la considerazione del senatore Marco Filippi sulla possibilità di estendere al settore ferroviario gli *standard* di sicurezza adottati negli scali aeroportuali, ribadisce l'estrema importanza di intervenire per migliorare gli aspetti della sicurezza e del trasferimento intermodale delle merci, ricordando infine che – secondo studi della Banca d'Italia – la completa liberalizzazione dei servizi ferroviari contribuirebbe ad un incremento fino al 5 per cento del prodotto interno lordo nazionale.

Il presidente GRILLO, nel ringraziare il dottor Ronzoni e i senatori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione odierna e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 8 luglio 2009, già convocata per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 7 luglio 2009

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195-B) ***Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il relatore SANCIU *(PdL)* riferisce sul disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera in terza lettura, il quale contiene una serie di disposizioni in tema di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese e di energia.

Gli obiettivi delineati vengono perseguiti attraverso disposizioni di diretto intervento normativo e tramite una serie di deleghe legislative al Governo, aventi ad oggetto profili di forte rilievo nel contesto dello sviluppo delle imprese e del loro rafforzamento in ambito internazionale.

Con riferimento alle parti modificate dalla Camera dei deputati in terza lettura – prosegue il relatore – rientranti nelle competenze della Commissione, si evidenzia che all'articolo 9, inerente ai consorzi agrari, viene aggiunto un nuovo periodo al comma 4 – relativo alla copertura finanziaria della predetta norma – in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della disciplina prevista al comma 1.

Per quel che concerne l'articolo 18 – concernente le azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari della pesca e dell'acquacoltura, nonché interventi di contrasto dei fenomeni di contraffazione dei predetti prodotti – va evidenziato che la Camera dei deputati ha introdotto in terza lettura due nuovi commi.

In particolare, al comma 3 – prosegue il relatore – al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione, viene previ-

sto l'obbligo, per le imprese del settore, di fornire, per tutte le partite di prodotto, le informazioni relative al numero di identificazione di ogni partita, al nome commerciale e al nome scientifico di ogni specie, al peso vivo espresso in chilogrammi, alla data della cattura, della raccolta ovvero alla data d'asta del prodotto, al nome del peschereccio ovvero al sito di acquacoltura, al nome e all'indirizzo dei fornitori e all'attrezzo da pesca utilizzato.

Al comma 4 viene previsto che, a ciascuna partita è applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, per l'individuazione del quale si fa rinvio a un successivo decreto ministeriale, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

Gli obblighi informativi precedentemente citati – prosegue il relatore – non si applicano, ai sensi del comma 5, ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.

Il comma 11, modificato dalla Camera dei deputati in terza lettura, dispone che, per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 18 è autorizzata una spesa per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2009, destinata in particolare ad azioni volte a garantire la qualità ed il monitoraggio delle produzioni agroalimentari ed altresì una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, destinata ad attività di controllo per la qualità e al monitoraggio della filiera ittica.

Il comma 13, conclude il relatore, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, reca una disposizione di copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12.

Si apre il dibattito.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, in relazione alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, esprime l'auspicio che la tale clausola venga gestita correttamente, in modo tale da evitare che in fase applicativa la stessa possa vanificare lo spirito della disciplina sui consorzi agrari.

Per quel che concerne le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18, il Presidente esprime apprezzamento per tale rilevante disciplina, atta a prevedere obblighi informativi in merito a una serie di elementi relativi alle partite ittiche, tra i quali rientra anche l'indicazione della data di cattura del pesce, quanto mai importante per la tutela del consumatore.

Per quel che concerne la deroga prevista al comma 5 per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a quindici metri, evidenzia che tale disposizione potrebbe costituire il pretesto per eludere gli obblighi informativi previsti dalla disciplina di cui trattasi. In proposito, sottolinea l'opportunità di evitare qualsivoglia disparità di trattamento tra il comparto della pesca artigianale e quello della pesca industriale.

Il senatore VALLARDI *(LNP)* esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge in titolo, evidenziando che lo stesso è orientato nell'ottica prospettica di tutelare, salvaguardare e valorizzare la produzione agroalimentare e ittica delle varie aree territoriali del Paese.

Pur essendo integralmente condivisibile lo spirito e le finalità sottese al disegno di legge in titolo, va evidenziato che la disciplina in questione su taluni profili risulta eccessivamente puntuale e dettagliata.

La senatrice ALLEGRINI *(PdL)* ritiene condivisibile l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, in merito all'etichettature delle partite di prodotto ittico, e auspica che analoga disciplina venga introdotta anche per gli altri comparti del settore agroalimentare.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, nessun altro chiedendo di intervenire, nemmeno in sede di replica, dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore SANCIU *(PdL)* illustra uno schema di parere favorevole con raccomandazione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice PIGNEDOLI *(PD)* preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore, sottolineando che il disegno di legge in titolo contiene importanti disposizioni volte a salvaguardare e a valorizzare la produzione agroalimentare e ittica di qualità.

Il senatore DI NARDO *(IdV)* preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere in questione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con raccomandazione, illustrato dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1195-B

La 9ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

considerata la modifica introdotta al comma 3 dell'articolo 18, che al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione, introduce l'obbligo per le imprese del settore, di fornire, per tutte le partite di prodotto, le informazioni relative al numero di identificazione di ogni partita, al nome commerciale e al nome scientifico di ogni specie, al peso vivo espresso in chilogrammi, alla data della cattura, della raccolta ovvero alla data d'asta del prodotto, al nome del peschereccio ovvero al sito di acquacoltura, al nome e all'indirizzo dei fornitori e all'attrezzo da pesca utilizzato;

preso altresì atto della disposizione contenuta al comma 4 dell'articolo 18, che opportunamente prevede un sistema specifico di marcatura ed etichettatura applicabile a ciascuna partita di prodotto ittico;

tenuto conto del comma 5 dell'articolo 18, che esclude l'applicabilità degli obblighi di informazione fin qui evidenziati ai soggetti titolari di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di pesce di peso inferiore a 15 chilogrammi;

considerati i commi 11 e 13 dell'articolo 18 che recano una copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi previsti nel medesimo articolo, concernenti le azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura;

esprime parere favorevole, raccomandando che la clausola di salvaguardia prevista per i consorzi agrari all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, sia gestita in modo tale da non vanificare lo spirito della disposizione in oggetto.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 7 luglio 2009

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1195-B) ***Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente CURSI, prima di dare la parola al relatore per illustrare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al provvedimento in titolo, ricorda che i rappresentanti dei Gruppi in Commissione avevano convenuto sull'opportunità di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di oggi.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore PARAVIA *(PdL)* dà conto del disegno di legge in titolo sottolineando che l'ulteriore esame da parte della Camera dei deputati non ha comportato sostanziali stravolgimenti dei capisaldi della riforma per la crescita e lo sviluppo del sistema economico-industriale, fissati durante l'esame al Senato.

La prima modifica riguarda l'articolo 1 recante disposizioni per l'operatività delle reti di imprese, che prevede che le disposizioni di attuazione siano adottate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (nel testo approvato dal Senato invece dette disposizioni venivano adottate con Decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

All'articolo 3, recante il riordino del sistema degli incentivi e delle agevolazioni a favore della ricerca, la modifica riguarda il comma 5 che precisa che il rifinanziamento (50 milioni di euro) delle ZFU nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del FAS, avvenga a valere su una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, anche tenuto conto degli utilizzi relativi agli interventi di ricostruzione in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo. Lo stesso comma prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal piano per la determinazione delle priorità, delle opere e degli investimenti strategici di interesse nazionale da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale.

Con riguardo alla disciplina dei consorzi agrari (articolo 9) è stato inserito al comma 4 il monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina di carattere civilistico ai medesimi consorzi.

All'articolo 10 è stato soppresso il comma 14, al fine di evitare l'applicabilità, anche alle banche di credito cooperativo, della disciplina del socio sovventore di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'articolo 18 presenta una particolare novità consistente nell'introduzione della etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Viene altresì previsto il finanziamento di iniziative volte a garantire la qualità ed il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica.

L'articolo 19, comma 15, proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'esercizio della delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al Codice della proprietà industriale: viene pertanto trasformato il termine da data fissa (31 dicembre 2009) a data mobile (un anno con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge). Allo stesso comma 15 viene soppressa la lettera f) che prevedeva il riconoscimento del marchio ai Comuni in relazione ad un singolo bene storico, architettonico, ambientale che identifica il relativo territorio.

All'articolo 25, comma 2, lettera n), viene ripristinato il testo approvato dalla Camera in prima lettura, concernente la costituzione di un fondo per il «decommissioning», essendo stato rilevato che la contribuzione a carico dei produttori prevista nel testo approvato dal Senato risulterebbe deducibile ai fini delle imposte sui redditi, con conseguenti minori entrate per la finanza pubblica.

All'articolo 26, il comma 1 prevede che la delibera CIPE con la quale sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia nucleare, che possono essere realizzati nel territorio nazionale, sia adottata previa consultazione con la Conferenza Unificata che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

Al medesimo articolo, la soppressione del comma 3 fa venir meno le entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia

elettrica. La soppressione in parola recepisce i rilievi espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui il necessario incremento della componente A2 della bolletta elettrica a carico della generalità degli utenti, per garantire il raggiungimento dell'importo di 100 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria per il 2005, contraddice l'indirizzo del Governo di contenimento delle tariffe in funzione anticrisi e determina oneri, privi della necessaria copertura finanziaria, che anche la Pubblica Amministrazione sostiene.

All'articolo 27 viene inserito il comma 5, che prevede che il Ministero della difesa possa usufruire, per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, del servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza superiore a 200 Kw.

Al successivo comma 9 il consiglio di amministrazione della Sogin, in carica alla data di entrata in vigore della legge (anziché alla data di nomina dei commissari), decade alla medesima data.

Il successivo comma 11 inserisce la clausola d'invarianza finanziaria per le norme di cui alle lettere e) ed f) del comma 10, concernenti meccanismi ed incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microgenerazione e di piccola cogenerazione, nonché per il sostegno e lo sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi, attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda.

Al medesimo articolo 27, sono state soppresse le lettere b) e c) del comma 10, nel testo approvato dal Senato, ora comma 12 del testo approvato dalla Camera: pertanto con la soppressione della lettera b) viene meno la proposta abrogazione del divieto di commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati; parimenti, la soppressione della lettera c) fa venir meno la proposta abrogazione del divieto di importazione, distribuzione e vendita delle lampadine ad incandescenza e degli elettrodomestici privi del dispositivo di interruzione del collegamento alla rete elettrica.

Sul successivo comma 15 (comma 13 nel testo approvato dal Senato), il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il rilievo secondo cui la disposizione, nel testo accolto dal Senato, nel limitare l'ambito applicativo della vigilanza dell'AEEG per evitare la traslazione sugli utenti finali, da parte degli operatori economici, della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo, pregiudica gli interessi della collettività in ordine al controllo del contenimento dei prezzi. A fronte della richiesta di soppressione per mancanza di idonea copertura finanziaria, si è pervenuti alla formulazione accolta in sede di esame in Assemblea e che prevede che l'AEEG disponga per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore (anziché superiore) a 500 miliardi di lire (articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge n. 287 del 1990).

Al comma 41 del medesimo articolo 27 la modifica introdotta dalla Camera riguarda la riduzione del requisito della temperatura convenzio-

nale dei reflui per le risorse geotermiche qualificate come d'interesse nazionale o locale.

Il successivo comma 47 istituisce, per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, un apposito Comitato avente sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Commissione Attività produttive della Camera ha soppresso il primo periodo del comma 3 dell'articolo 29, che precisava che «l'Agenzia per il nucleare opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato».

La lettera l) del comma 5 del medesimo articolo 29 prevede che l'Agenzia per la sicurezza nucleare abbia il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.

Al successivo comma 6 è stata inserita una clausola d'invarianza finanziaria nella disposizione che facoltizza l'Agenzia ad avvalersi della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente, previa stipula di apposite convenzioni.

Al comma 14 – accogliendo una proposta emendativa dell'opposizione – viene ridotta da 36 a 12 mesi dalla cessazione dell'incarico, la durata del divieto per il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni.

All'articolo 30, comma 18 viene esplicitata l'impossibilità di partecipare sia alle gare per l'assegnazione di risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, sia alla procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector.

Al successivo comma 19 si riduce da 70 MW a 40 MW la soglia minima per l'esenzione dal pagamento dei corrispettivi di dispacciamento per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza.

Il comma 26 del medesimo articolo prevede che gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas siano determinati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentiti la Conferenza unificata, il Ministro per i rapporti con le regioni e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali.

All'articolo 32, comma 6, in materia di impulso alla realizzazione di connessioni elettriche con l'estero (interconnector), si prevede che l'AEEG debba individuare la modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi per questi ultimi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione dal pagamento dei corrispettivi di rete. La formulazione è la risultante di

una mediazione per evitare la soppressione della disposizione originaria del comma 6, per la quale il Ministero dell'economia e delle finanze aveva rilevato oneri finanziari.

All'articolo 36 (recante misure per lo sviluppo della programmazione negoziata), sono stati soppressi, in ottemperanza ai rilievi di copertura finanziaria espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze, il comma 3, che proponeva l'innalzamento del limite della soglia dei finanziamenti a partire dai quali effettuare gli accertamenti finali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati, nonché il comma 4, che prevedeva la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico, di avvalersi di professionisti esterni.

L'articolo 51, recante misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti, è stato modificato a seguito dei rilievi espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze, che chiedeva la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2: al fine di consentire un'equilibrata fase di avvio della misura, è stata introdotta una graduazione dell'introduzione degli obblighi di comunicazione, onde contemperare le esigenze informative dei consumatori con quelle di natura operativa dei gestori degli impianti di distribuzione. È stata altresì introdotta la clausola d'invarianza finanziaria e, nel successivo comma 3, le sanzioni previste per l'omessa comunicazione delle variazioni dei prezzi dei carburanti vengono armonizzate con l'effettività del danno recato ai consumatori e pertanto l'omessa comunicazione relativa alla riduzione del prezzo praticato non è soggetta a sanzione.

Concludendo la propria esposizione, il relatore ricorda che diverse proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico sono state accolte durante l'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati. Auspica, quindi, che i Gruppi di opposizione presentino un numero ridotto di proposte emendative in modo da consentire una rapida approvazione del disegno di legge il cui *iter* in Parlamento ha avuto inizio ormai più di un anno fa. Si sofferma, infine, sulle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati con riguardo alla SOGIN il cui Consiglio d'Amministrazione, secondo quanto previsto dal disegno di legge, decadrà il giorno dell'entrata in vigore del provvedimento. A tale riguardo ritiene che sarebbe stato preferibile mantenere l'originaria previsione, introdotta dal Senato, in base alla quale il Consiglio d'Amministrazione della società sarebbe decaduto una volta nominati i relativi commissari.

Si apre quindi il dibattito.

La senatrice FIORONI *(PD)* rimarca la modifica del comma 3 dell'articolo 29 apportata dall'altro ramo del Parlamento che ha espunto l'esplicito riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio e autonomia tecnico-scientifica e regolamentare in base ai quali dovrebbe operare l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare. Condivide poi le osservazioni critiche del relatore in merito alle disposizioni che riguardano la società SOGIN il cui Consiglio d'Amministrazione decadrà alla data di entrata

in vigore della disciplina recata dal provvedimento in esame, secondo l'articolo 27, commi 8 e 9. Preannuncia pertanto l'orientamento del proprio Gruppo di predisporre delle proposte emendative al riguardo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CURSI dichiara chiusa la discussione generale rinviando il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani alle ore 8,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1288) ***FLERES ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria***

(1477) ***LEDDI. – Norme in merito all'educazione finanziaria***

(1626) ***LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1288 e 1477, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1626 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1626, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1288 e 1477 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1288 e 1477 – nella seduta antimeridiana del 24 giugno scorso.

Il presidente relatore CURSI *(PdL)* fa presente che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1626 del senatore Lannutti ed altri, che illustra.

Anche questa iniziativa muove dalla premessa che i consumatori possiedono generalmente un livello ridotto di comprensione delle questioni finanziarie e dei fondamenti dell'economia: l'educazione dei cittadini in questo contesto sta assumendo un'importanza crescente, soprattutto per l'ampiezza e la complessità dell'offerta di servizi finanziari dovuta all'innovazione e alla globalizzazione, ma anche a causa dei noti dissesti finanziari che hanno coinvolto ignari risparmiatori. L'obiettivo è di adottare un assetto normativo dell'educazione finanziaria in Italia in grado di tutelare i cittadini, supportandoli adeguatamente. Viene così proposta la creazione di un soggetto istituzionalmente preposto al coordinamento di iniziative in tale direzione, individuato, ai sensi dell'articolo 2 del presente disegno di legge, in un Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, composto da rappresentanti delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico, del sistema bancario e da un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. Il costo dei progetti di educazione finanziaria promossi dal citato Comitato verrà posto a carico di tutte le società finanziarie e sarà rapportato alle somme spese dalle stesse, nell'anno precedente, per pubblicità. Inoltre, il Comitato definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria ritenuti idonei secondo linee guida appositamente definite dal Comitato stesso (articolo 3).

Nel presupposto che i consumatori dovrebbero essere formati sulle questioni economiche e finanziarie il più precocemente possibile, cominciando dalla scuola, il disegno di legge propone di rendere l'educazione finanziaria una materia obbligatoria dei curricoli scolastici. A tal fine, l'articolo 4 del presente disegno di legge in esame stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda ad inserire l'educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee. Si prevede inoltre, allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda alla formazione sistematica degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del Comitato.

Il Presidente relatore conclude l'esposizione rilevando che anche l'iniziativa parlamentare da ultimo esaminata tende a tutelare i cittadini in qualità di consumatori, ma soprattutto di risparmiatori, facendo leva sugli strumenti di conoscenza dei prodotti finanziari offerti sul mercato e pertanto, considerata l'analogia della materia trattata, propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1626 a quello dei disegni di legge nn. 1288 e 1477.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 7 luglio 2009

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi il 1º luglio ultimo scorso.

In tale sede si è convenuto sul seguente calendario del lavori per la corrente settimana: nella seduta odierna alle ore 15 è prevista la votazione finale sull'Atto del Governo n. 82, qualora sia pervenuta l'intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni, nonché la prosecuzione e conclusione della discussione generale sui disegni di legge nn. 573 e 1142 (professioni sanitarie). Mercoledì 8 alle ore 15 riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 6 e connessi (responsabilità professionale personale sanitario) con l'illustrazione degli emendamenti; inoltre sarà avviato l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 826 (produzione artigianale grappe ed acquaviti).

Alle 20,30 dello stesso giorno si terrà un'audizione informale della Novo Nordisk. Giovedì 9 alle ore 8,30, insieme alla Commissione per i diritti umani, si svolgerà un incontro informale con i rappresentanti di Medici senza frontiere; alle ore 14,30 della stessa giornata si svolgerà un'audizione informale con l'associazione Celiaci e rappresentanti dello stabilimento Schr. Infine ricorda che venerdì 10 è previsto un sopralluogo presso l'Istituto chimico farmaceutico di Firenze.

Inoltre sono stati presi contatti con la Commissione giustizia per programmare nelle prossime settimane una riunione del Comitato ristretto delle due Commissioni per la definizione del programma dell'indagine conoscitiva sulla sanità delle carceri.

IN SEDE REFERENTE

(573) ***CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione,*** fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1142) ***BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio 2009.

La senatrice BOLDI *(LNP)*, nel ricordare che ebbe modo di trattare le problematiche concernenti l'istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie in qualità di relatrice delle iniziative legislative che sarebbero poi sfociate nella legge n. 43 del 2006, fa presente che tale normativa resta ancora valida ed efficace per quanto attiene all'obiettivo di porre termine alla sovrapposizione caotica di norme che disciplinano le professioni. In particolare, resta inalterata l'esigenza di superare quella che è una anomalia ed al tempo stesso una grave ingiustizia, nel senso che accanto a professioni strutturate in ordini e collegi vi sono professioni sanitarie che non presentano ancora tale articolazione.

Per quanto concerne poi talune obiezioni che sono mosse all'istituzione di nuovi albi ed ordini professionali – nel timore di una lesione ai principi posti dalle liberalizzazioni – ritiene che a suo avviso le spinte liberalizzatrici, auspicate nella riforma delle professioni intellettuali, vadano considerate in modo assai prudente nel momento in cui si interviene nel campo delle professioni sanitarie, allorché è in gioco il diritto costituzionalmente riconosciuto alla salute. Difatti, il cittadino non può essere lasciato in balia del mercato, ma occorre che sia garantito dallo Stato in ordine alle competenze e alle qualità professionali del soggetto al quale si rivolge. Inoltre, l'iniziativa legislativa di cui è prima firmataria è diretta anche a contrastare il fenomeno dell'abusivismo all'interno della realtà delle professioni sanitarie, le quali, peraltro, come dimostrano le risultanze di una apposita Commissione paritetica, risultano essere pronte ad una riforma complessiva del settore.

Nel sottolineare che rispetto all'impianto normativo della legge n. 43 del 2006 la sola modifica di ordine sostanziale contenuta nel disegno di legge n. 573 è rappresentata dal riconoscimento dell'ordine dei tecnici radiologi, vista la loro consistenza, coglie l'auspicio per un *iter* il più rapido possibile dei disegni di legge in titolo, che, qualora sussistessero le condizioni, potrebbero essere esaminati dalla Commissione in sede deliberante.

Il PRESIDENTE rileva che qualora tutti i rappresentanti dei vari Gruppi si pronunciassero a favore del deferimento in sede deliberante

dei disegni di legge in titolo l'*iter* degli stessi potrà naturalmente avere una accelerazione.

Coglie l'occasione, peraltro, per rilevare che nel corso delle audizioni informali, la grande maggioranza dei rappresentanti delle varie sigle professionali ha espresso apprezzamento nei confronti delle iniziative legislative all'esame della Commissione.

Il senatore GUSTAVINO *(PD)*, pur comprendendo le ragioni di molti professionisti circa la necessità di porre termine a qualsiasi ingiustificata situazione di disparità di trattamento, ritiene che i disegni di legge in titolo avrebbero dovuto concentrarsi maggiormente sul ruolo attuale degli ordini delle professioni sanitarie dal momento che non sempre essi si sono dimostrati capaci di tutelare gli interessi generali. Rispetto a questa tematica, pertanto, è forte il rischio che, qualora approvate, le iniziative legislative producano soltanto modesti risultati, consentendo agli stessi ordini ed albi di poter vantare un riconoscimento di tipo soltanto nominalistico che non risolverebbe né i problemi di disparità di trattamento segnalati, né avvicinerebbe il mondo delle professioni sanitarie a quello operante in altri Paesi.

A suo avviso, invece, la prospettiva di un intervento normativo, oltre agli aspetti organizzativi, avrebbe dovuto spostare l'accento sulla rilevanza del sistema formativo e valutativo all'interno delle stesse professioni sanitarie poiché è evidente che attualmente nessuna reale funzione di controllo è attribuita e quindi esercitata dagli ordini. Esprime quindi la convinzione che, solo introducendo efficaci meccanismi formativi e valutativi, si potranno raggiungere quegli obiettivi di misurazione delle competenze delle qualità professionali, obiettivi che certamente non possono essere conseguiti soltanto con una sorta di riconoscimento formale. Di conseguenza, pur non essendo pregiudizialmente contrario all'istituzione di nuovi ordini ed albi professionali, ritiene che le proposte legislative potrebbero non soddisfare le esigenze menzionate.

Il senatore CALABRÒ *(PdL)*, rispetto ai rilievi formulati dal senatore Gustavino, osserva che, da una parte, è stata evidenziata la necessità di regolarizzare ed inquadrare molti aspetti delle professioni sanitarie che risultano carenti o confusi da un punto di vista normativo ed organizzativo; dall'altra, invece, si è manifestato il timore che gli interventi legislativi in discussione possano rappresentare una risposta debole rispetto alle aspettative e alle necessità presenti nello stesso mondo delle professioni sanitarie. Rispetto a queste considerazioni non comprende come i meccanismi di maggior valutazione e formazione, evocati dal senatore Gustavino, possano trovare concreta realizzazione.

Il senatore BOSONE *(PD)*, dopo aver osservato in via preliminare come talvolta si investono le norme giuridiche di un compito che più correttamente spetterebbe al sistema educativo, tenuto conto della inidoneità delle norme medesime a definire principi comportamentali che attengono

invece al complesso dei valori, rileva come tali disegni di legge siano mossi dalla principale esigenza di offrire una risposta equitativa, specialmente alla luce dei movimenti di autorganizzazione spontanei che si sono finora verificati. Si tratta in particolare di professioni sanitarie i cui esercenti sono portatori di istanze identitarie e di corporativismo professionale, soprattutto nei confronti di aziende, amministrazioni e del complesso del Sistema sanitario nazionale. In tale ottica condivide pertanto l'esigenza di istituire ordini professionali nella misura in cui tale strumento possa costituire il mezzo più idoneo per conferire un maggiore senso di appartenenza a determinate categorie professionali.

Reputa invece che il tema del merito professionale non attenga propriamente alla valutazione sull'opportunità di istituire nuovi ordini professionali, specialmente alla luce del fatto che gli stessi ordini non presiedono a meccanismi di selezione del professionista sanitario, ferma restando l'esigenza di individuare idonei meccanismi volti a promuovere l'aspetto formativo e di aggiornamento professionale.

Quanto al profilo relativo alla concorrenza, giudica l'intervento dell'Autorità garante assolutamente inadeguato, ritenendo inappropriata l'applicazione dei meccanismi di concorrenza all'offerta di servizi sanitari, laddove il problema concorrenziale si pone con maggiore evidenza in settori in cui sussistono gravi situazioni di monopolio a danno dei consumatori. Nel caso di specie si tratta di servizi sanitari in cui l'applicazione di una logica puramente concorrenziale sarebbe suscettibile di generare profonde storture nella qualità delle prestazioni, di cui costituiscono ampia dimostrazione gli effetti negativi derivanti da una forte concorrenzialità tra strutture sanitarie nella regione Lombardia. A suo avviso, l'eccessiva liberalizzazione di servizi e tariffe potrebbe alla lunga premiare solo chi può godere di posizioni di vantaggio in termini di *marketing*.

Nel ribadire quindi la necessità di perseguire la strada volta a istituire gli ordini per le professioni sanitarie, specialmente per soddisfare le esigenze di quelle che attendono da tempo di essere regolarizzate, reputa tuttavia preferibile contenere eventuali fenomeni di frammentazione, privilegiando, ove possibile, idonee formule di accorpamento.

Il senatore SACCOMANNO *(PdL)*, nel precisare che l'obiettivo fondamentale sotteso alla volontà di promuovere l'istituzione di ordini sia quello di offrire una maggiore tutela nei confronti del cittadino-utente, fa presente che tale processo si accompagna ad una aspirazione antica di numerose categorie professionali in ambito sanitario, quale giusto riconoscimento alla crescita professionale ed all'autonomia, peraltro presenti anche nell'ambito dei piani sanitari regionali. In questo quadro, pur dichiarando di condividere l'impianto complessivo dei disegni di legge in esame, ritiene tuttavia che la soluzione da essi offerta sia assolutamente inadeguata rispetto alle esigenze effettive, soluzione che potrebbe apparire simile al conferimento di una medaglia, e nulla più e porre le premesse per una eccessiva proliferazione delle articolazioni professionali. Osserva infatti come contro l'abusivismo professionale gli ordini siano assoluta-

mente impotenti, non riuscendo ad ostacolare il verificarsi di pratiche disdicevoli. Pertanto occorre riflettere in merito alla definizione delle specifiche funzioni che tali ordini saranno chiamati ad esercitare, tenuto conto che allo stato attuale, anche con riferimento alle professioni già regolarizzate, non sembra sussistere un meccanismo di tutela reale.

Alla luce di queste argomentazioni, il percorso ordinistico potrebbe non essere quello preferibile per risolvere i problemi che attualmente si pongono, a meno che non si tratti di un mero soddisfacimento a livello politico di istanze rappresentate da vari esponenti delle professioni sanitarie.

Il presidente TOMASSINI, quanto alle argomentazioni del senatore Gustavino, dichiara di comprendere le considerazioni espresse circa la necessità di un riordino complessivo del settore attraverso un approccio ispirato a idee innovative. Concorda tuttavia con il senatore Bosone riguardo ad una esigenza di tipo equitativo, posto che la priorità che si pone attualmente è quella di offrire un rimedio alla discriminazione che si è finora prodotta. Nel rilevare come le tematiche emerse nel corso del dibattito odierno hanno caratterizzato anche la discussione parlamentare che si è svolta attorno all'approvazione della vigente legge n. 43 del 2006, osserva come in merito all'organizzazione generale delle professioni si potrebbe tuttavia prefigurare il rischio di un vero e proprio paradosso in cui, per un verso, si lega il riconoscimento professionale all'esistenza di albi e ordini, laddove per altro verso si discute da molti anni circa l'opportunità di procedere ad un complessivo azzeramento degli stessi.

Per quanto attiene al meccanismo degli ordini professionali, a fronte delle affermazioni del senatore Gustavino in merito al confronto con gli altri Paesi, osserva come in Italia sia compito dell'Università quello di formare, esaminare e accreditare le figure professionali, laddove all'estero sussistono invece sistemi di accreditamento molto più rigorosi. In Italia tuttavia è stato interpretato il ruolo degli ordini professionali privilegiandone l'aspetto di rappresentanza sindacale e di interesse corporativo rispetto a quello più attinente alla disciplina dell'esercizio della professione e della formazione, senza che tuttavia tale visione debba ritenersi ascrivibile all'istituzione in sé delle articolazioni professionali, anche tenuto conto che il sistema degli ordini ha contribuito al pieno sviluppo del Paese.

Nel sottolineare l'esigenza di assicurare idonee garanzie alle prestazioni sanitarie attraverso l'istituzione di ordini ed albi nella prospettiva di offrire una maggiore tutela al paziente, condivide infine le considerazioni del senatore Bosone in merito agli interventi impropri del Garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la necessità di evitare una proliferazione eccessiva degli stessi.

Il senatore ASTORE *(IdV)*, dopo aver rilevato che le tematiche in discussione meritano un'ampia ed approfondita riflessione, anche alla luce dell'ampio dibattito che si svolse nel corso della XV legislatura che ha

condotto all'approvazione della legge n. 43 del 2006, chiede di poter svolgere il suo intervento in altra seduta, al fine di acquisire le determinazioni della sua parte politica sull'argomento.

La senatrice PORETTI *(PD)* chiede se è possibile che anche altri senatori possano intervenire in altra seduta.

Il senatore CALABRÒ *(PdL)* ritiene condivisibile la richiesta del senatore Astore, posto che si tratta di una materia assai delicata che richiede il contributo di tutti i Gruppi parlamentari.

Il presidente TOMASSINI ricorda come, in base alle determinazioni assunte nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi lo scorso 1º luglio, tale argomento sia stato ritenuto prioritario ai fini della programmazione dei lavori della Commissione.

Essendo iscritto a parlare il solo senatore Astore – che avrà modo di esprimere la posizione del suo Gruppo sui provvedimenti in esame – rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 7 luglio 2009

107ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dottor Aldo Cosentino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in relazione ai disegni di legge nn. 270, 369, 589, 677, 706, 1063, 1442, concernenti lo sviluppo delle isole minori

Il presidente D'ALÌ illustra le finalità dell'audizione in titolo e dà la parola al dottor Cosentino.

Il dottor COSENTINO fa preliminarmente presente che la quasi totalità delle isole minori è territorio protetto: le aree marine protette attualmente esistenti nel nostro Paese sono infatti venticinque, mentre le aree di Capri, Pantelleria, delle isole Eolie e di Ponza sono invece aree di re-

perimento. Nel 2000, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha sottoscritto un accordo di programma con l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) per la valorizzazione ambientale delle aree marine protette, istituite o da istituire, e dei parchi nazionali aventi perimetrazione a mare. Per l'attuazione di tale accordo sono stati stanziati circa sette milioni di euro, che hanno prodotto diverse tipologie di intervento, quali incentivi per la diffusione di motori fuori bordo a basso impatto ambientale, interventi per la riduzione dello sforzo di pesca attraverso l'incentivazione della pesca turistica, progetti di intervento e di restauro ambientale di sistemi costieri in erosione, progetti di ingegneria naturalistica per la tutela delle fasce dunali, impianti di depurazione delle acque reflue e degli oli delle imbarcazioni da diporto e progetti di comunicazione e promozione del sistema delle aree marine protette. Il Ministero ha poi emanato, nel corso del 2008, il bando di concorso «Fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle isole minori», per il quale sono stati stanziati circa 3,5 milioni di euro. Le domande di cofinanziamento sono state però presentate soltanto da quattordici comuni rivelandosi, in tal caso, una scarsa capacità progettuale da parte delle amministrazioni locali delle isole minori.

Con riferimento alle proposte contenute nei disegni di legge per lo sviluppo delle isole minori, dichiara di condividere la previsione contenuta in alcuni di essi relativa alla partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al Comitato per le isole minori. La presenza del Ministero è infatti indispensabile anche per assicurare la sinergia istituzionale necessaria ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dei finanziamenti pubblici. Ritiene infine necessario affrontare, ai fini dello sviluppo delle isole minori, il problema dell'autonomia energetica, il miglioramento della qualità della vita degli abitanti e la programmazione dei flussi turistici, anche considerando l'opportunità di ampliare l'arco temporale di accesso alle isole per finalità turistiche e stipulando i necessari accordi con gli operatori economici.

Il senatore RANUCCI *(PD)* ritiene utile, ai fini dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità di vita degli abitanti delle isole minori, ampliare il periodo di accesso del flusso turistico senza pregiudicare le condizioni ambientali la cui tutela deve essere prioritaria. A tal fine è necessario aiutare i sindaci dei comuni di tali isole a programmare correttamente i flussi turistici. Sottolinea poi l'importanza di garantire la continuità territoriale, la distribuzione dell'acqua, lo smaltimento dei rifiuti e la produzione di energia elettrica nel rispetto dei piani paesaggistici. È inoltre necessario valutare l'opportunità di sviluppare infrastrutture turistiche e portuali leggere per migliorare la ricettività delle isole minori, puntando altresì sulla valorizzazione culturale del patrimonio archeologico e storico ivi presente. Anche sul versante della ricerca scientifica le isole minori possono costituire un valido contributo, se inserite nell'ambito di un sistema di monitoraggio ambientale e climatico che permetta di disporre di un presidio avanzato sul mare per la tutela di tale risorsa.

Il senatore DE LUCA *(PD)* dichiara di condividere il contenuto e le finalità di tutti i disegni di legge per lo sviluppo delle isole minori in ordine ai quali esprime l'intenzione di apporre la sua sottoscrizione. Sottolinea l'importanza della programmazione di tale sviluppo pur valutando criticamente l'impiego dei fondi FAS, operato dal Governo, spesso incongruente rispetto alle finalità del fondo stesso. Sotto il profilo finanziario ritiene necessario che alle risorse stanziate da parte delle comunità locali si aggiungano risorse provenienti anche dal Governo centrale indirizzate, in particolare, al miglioramento delle infrastrutture portuali. Sempre al fine di reperire le necessarie risorse sarebbe il caso di considerare l'impiego delle tecniche di finanza di progetto.

Il presidente D'ALÌ chiede una valutazione in ordine alla opportunità di prevedere una conferenza di servizi *ad hoc* al fine di rendere più snello l'esame dei piani e progetti strumentali allo sviluppo delle isole minori, a cominciare da quelli relativi alla continuità territoriale e alla sicurezza degli approdi.

Il dottor COSENTINO fa presente che, data la grande rilevanza rivestita ai fini della qualità della vita e dello sviluppo delle isole minori dall'esistenza di un efficiente sistema portuale ed infrastrutturale, va valutata favorevolmente l'ipotesi di prevedere una conferenza *ad hoc* di servizi come quella prospetta dal presidente D'Alì.

Ricorda quindi che campi ormeggio con *smart cards* sperimentali sono stati istituiti in tutte le aree marine protette ed osserva che, per quanto riguarda il tema dei rifiuti, occorre assolutamente intervenire sul fronte della prevenzione e limitare le quantità di rifiuti che accedono al territorio delle isole minori. Quanto poi alla questione energetica, appare opportuno imporre l'osservanza di specifiche regole di risparmio energetico per la costruzione e la ristrutturazione di immobili in tali isole.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il dottor Cosentino per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame dell'Atto comunitario n. 34.

La seduta termina alle ore 15,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 7 luglio 2009

52ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SANTINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'assessore per le attività produttive, lo sviluppo economico e il piano telematico, dottor Duccio Campagnoli, il direttore generale per le attività produttive, il commercio e il turismo, dottoressa Morena Diazzi e il responsabile della Struttura di coordinamento per la gestione del POR FESR 2007-2013, dottoressa Luisa Rossi, della Regione Emilia Romagna.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Avverte inoltre che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: audizione dell'Assessore per le attività produttive, lo sviluppo economico e il piano telematico, del Direttore generale per le attività produttive, il commercio e il turismo e del Responsabile della Struttura di coordinamento per la gestione del POR FESR 2007-2013, della regione Emilia-Romagna

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 luglio 2009.

Il presidente SANTINI ringrazia i rappresentanti della regione Emilia Romagna per la loro disponibilità a prendere parte all'odierna seduta.

L'assessore CAMPAGNOLI fornisce dapprima alcuni dati relativi alle somme destinate alla Regione in virtù delle programmazioni FESR 2000-2006 e 2007-2013, pari, rispettivamente, a circa 263.000 e 347.000 euro.

In merito alla programmazione 2000-2006, che ha interessato, ovviamente, un insieme di progetti riconducibili all'obiettivo 2, tipico di altre regioni del centro-nord del Paese, egli evidenzia che detta programmazione è stata realizzata seguendo due linee di intervento, quella concernente il sostegno alle imprese – volta, essenzialmente, alla creazione di nuove intraprese commerciali – e quella riguardante lo sviluppo territoriale.

L'oratore richiama l'attenzione dei commissari sulla principale caratteristica che ha permeato, nel periodo 2000-2006, l'intera procedura di programmazione, ovvero uno stretto partenariato tra la Regione e gli altri enti locali, attraverso una apposita conferenza di programma che ha permesso di attuare una convergenza ed una sinergia di tutti gli strumenti finanziari a disposizione, rivelatesi davvero preziose ed efficaci.

A suo modo di vedere, proprio tale integrazione degli strumenti, altrimenti denominata «programmazione integrata», ha costituito, nell'esperienza della propria Regione, la migliore opzione per utilizzare in maniera efficiente le risorse provenienti da Bruxelles.

Fa notare, comunque, che per la programmazione valida per l'arco temporale 2007-2013, sarà necessario sviluppare una nuova impostazione programmatica, dal momento che le istituzioni comunitarie hanno individuato, come obiettivo di riferimento, il perseguimento di un elevato livello di competitività internazionale.

L'assessore Campagnoli passa, successivamente, ad illustrare gli assi prioritari di intervento della futura programmazione, i quali sono imperniati, *inter alia*, sulla ricerca industriale ed il trasferimento tecnologico, la qualificazione energetico-ambientale e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Relativamente all'asse della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico, egli si sofferma sulla realizzazione, nell'ambito del territorio regionale, di una rete di tecnopoli.

Nel giudicare finora complessivamente positiva l'esperienza della regione Emilia-Romagna nella gestione dei fondi comunitari, l'oratore mette in rilievo, in particolare, il proficuo metodo di lavoro instaurato con gli organi della Commissione europea, improntato ad un rigoroso criterio di programmazione integrata, comunque rispettosa delle prerogative degli enti locali.

Ne consegue, a suo avviso, che la chiave del successo, ai fini di una efficace utilizzazione delle risorse comunitarie, risiede nell'uso sinergico degli strumenti comunitari, nazionali e regionali, congegnati in maniera da consentire una programmazione per obiettivi.

L'oratore conclude il suo intervento mettendo in evidenza due profili che rendono peculiare la situazione italiana. Il primo attiene al vincolo del patto di stabilità, che, come noto, pregiudica sostanzialmente la predisposizione di strumenti finanziari aggiuntivi per le regioni. Il secondo, la regolamentazione in materia di aiuti di Stato, che, in molti casi, rischia di rallentare o penalizzare la forma di investimento attuata mediante i fondi strutturali, soprattutto se quest'ultima viene concepita come modalità di incrementazione, sul piano locale ed anche europeo, del capitale sociale dell'intera collettività.

Seguono quesiti dei senatori.

La senatrice MARINARO *(PD)*, compiacendosi per l'elevata capacità di utilizzo dei fondi da parte della Regione in questione, chiede se esiste una valutazione dei risultati finora ottenuti grazie alla pregressa programmazione.

Si domanda, inoltre, se la cronica carenza italiana nel momento del cofinanziamento e della definizione di una strategia nazionale di utilizzo dei fondi non possa essere interpretata, da parte delle istanze comunitarie, come pretesto per richiedere, in un altro contesto, una diversa regolamentazione della normativa sugli aiuti di Stato.

La senatrice PIGNEDOLI *(PD)* domanda quale sia il grado di difficoltà delle aziende nel reperire gli stanziamenti di rispettiva competenza, in un momento di grave emergenza economica che rende difficile, per queste ultime, gestire l'ordinaria amministrazione. Chiede, inoltre, se la scansione temporale delle procedure sottese all'ottenimento dei fondi sia generalmente compatibile con i tempi della suddetta emergenza economica.

Il presidente SANTINI chiede di sapere se, ed eventualmente in che modo, le strategie di Lisbona e Goteborg abbiano avuto una qualche ripercussione nella politica regionale di attuazione dei fondi comunitari.

È, inoltre, interessato a conoscere quali soggetti – imprenditore privato o ente pubblico – abbiano partecipato con maggiore reattività alla programmazione regionale.

In sede di replica, l'assessore CAMPAGNOLI puntualizza che, nel caso dell'Italia, occorre partire da un dato materiale inoppugnabile, ovvero l'inesistenza – diversamente da quanto avviene a livello comunitario – di un modello di pianificazione dello sviluppo imperniato su uno Stato centrale che realizza, indipendentemente dalla compagine politica che, in un dato momento storico, detiene le redini del Governo, la programmazione degli interventi comunitari, in maniera coordinata con le Regioni.

Concorda con le considerazioni svolte dalla senatrice Pignedoli, sottolineando l'importanza del credito alle imprese nell'attuale congiuntura economica che grava pesantemente anche su una Regione, come l'Emilia Romagna, contraddistinta da realtà imprenditoriali altamente innovative e vocate all'esportazione.

Circa la prontezza nell'intercettare le opportunità variamente offerte dai progetti comunitari, reputa, in media, più reattivi i soggetti privati, anche se occorre prendere atto di una maggiore capacità di implementazione, in via continuativa dei medesimi progetti, da parte degli enti pubblici.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente SANTINI dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Martedì 7 luglio 2009

Presidenza della Vice Presidente
Gabriella CARLUCCI

Interviene la presidente del Centro studi e intervento per l'infanzia violata Patrizia Pes.

La seduta inizia alle ore 12,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione

Audizione della Presidente del Centro studi e intervento per l'infanzia violata, Patrizia Pes
(Svolgimento e conclusione)

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Patrizia PES, *presidente del Centro studi e intervento per l'infanzia violata,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la presidente Gabriella CARLUCCI *(PDL),* le senatrici Laura ALLEGRINI *(PDL)* e Giuliana CARLINO *(IDV),* nonché la deputata Amalia SCHIRRU *(PD).*

Patrizia PES, *presidente del Centro studi e intervento per l'infanzia violata*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,20.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 7 luglio 2009

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione della premio Nobel per la pace Shirin Ebadi

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 1º luglio scorso.

Il presidente MARCENARO sottolinea l'importanza della seduta odierna ringraziando per la sua disponibilità a parteciparvi l'illustre ospite iraniana, prima donna musulmana ad essere insignita del Premio Nobel.

Shirin Ebadi è a Roma per il Premio Alex Langer, che ritirerà nel pomeriggio alla Camera dei deputati per conto di Narges Mohammed, sua vice, il cui marito è stato recentemente arrestato e incarcerato.

Shirin EBADI nel prendere la parola mette in evidenza come le informazioni sul movimento popolare in Iran successivo alle recenti elezioni presidenziali giungano in occidente parziali e inesatte. Le elezioni in Iran non sono libere; come è noto, non tutti hanno diritto a candidarsi e nelle ultime elezioni presidenziali, a fronte di circa 430 candidature, il Consiglio degli Anziani ne ha ammesse solo quattro. Le manifestazioni di piazza, che coinvolgono ormai cittadini iraniani di tutte le etnie e in molte città del Paese, sono iniziate a seguito dell'annuncio di vittoria da parte di Ahmadinejad a urne ancora aperte. Centinaia di migliaia, in seguito fino a un milione di persone, hanno manifestato pacificamente, ma ciò nonostante la repressione del regime ha colpito indiscriminatamente causando, come tutti hanno potuto vedere, numerose vittime. La repressione è iniziata subito, con gli spari sulla folla da un ufficio governativo ed è proseguita sin dalla notte successiva al primo giorno di manifestazioni con l'attacco alla casa dello studente che ha causato cinque morti, fra cui due ragazze. Le donne in Iran, che nell'area vantano il grado di istruzione tra i più alti, sono protagoniste della protesta, discriminate come sono da leggi profondamente ingiuste. Dopo i primi atti repressivi del governo la protesta ha cambiato metodo. La sera dalle case si urlava «Dio è grande», ma anche questa forma estremamente civile di protesta è dispiaciuta alle autorità che sono intervenute in quelle case procedendo a pestaggi e arresti arbitrari. Le madri dei giovani arrestati hanno fondato il Comitato delle madri in lutto e tutti i sabati alle sette di sera si incontrano in silenzio vestite a lutto. Secondo Reporter senza frontiere il numero di prigionieri politici in Iran è tra i più alti al mondo. In questo senso occorre una forte mobilitazione della Comunità internazionale. Nei giorni scorsi si è recata a Firenze e da parte della città, così come della Regione Toscana, ha ricevuto manifestazioni molto concrete di solidarietà. Bisognerebbe attuare sanzioni non economiche, che finiscono per penalizzare solo la popolazione civile, già colpita da una durissima crisi economica – nonostante tutte le ricchezze dell'Iran – ma piuttosto sanzioni politiche, come abbassare il livello delle relazioni diplomatiche con l'Iran, richiamando ad esempio l'ambasciatore per limitarsi a svolgere solo funzioni consolari. Altre iniziative potrebbero rivelarsi importanti ma meno efficaci. Ad esempio, il Parlamento europeo ha inteso impegnarsi concretamente anche attraverso l'invio di una delegazione, ma le autorità non ne hanno permesso l'ingresso in Iran con la motivazione che avrebbe interferito in una questione interna del paese.

Prendono quindi la parola con domande e osservazioni il presidente MARCENARO, nonché i senatori PERDUCA *(PD)*, CARLONI *(PD)*, LIVI BACCI *(PD)* e SOLIANI *(PD)*.

A tutti risponde la premio Nobel Shirin EBADI.

Il PRESIDENTE, chiude la seduta ringraziando Shirin Ebadi e i senatori per la presenza e la partecipazione al dibattito.

La seduta termina alle ore 15,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 7 luglio 2009

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1620) ***Deputato VANNUCCI ed altri. – Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1195-B) ***Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BODEGA *(LNP)*, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(406) ***MONGIELLO. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista***

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SALTAMARTINI *(PdL)*, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 7 luglio 2009

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1554) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004***: parere favorevole;

(1574) ***Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione***: parere favorevole.

D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 7 luglio 2009

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10ª Commissione:

(1195-B) ***Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alle Commissioni 2ª e 3ª riunite:

(1652) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 7 luglio 2009

49ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(1552) ***Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia – Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione,*** approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pizzolante ed altri; Pini ed altri

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LATRONICO *(PdL)* segnala che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, in relazione alla richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione bilancio della Camera, successivamente non fornita dall'Esecutivo, il rappresentante del Governo ha dichiarato che dal provvedimento non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, posto che il trasferimento dei Comuni indicati interessa due regioni entrambe a statuto ordinario, rileva che non sembrerebbero profilarsi effetti finanziari in relazione ai meccanismi di finanziamento, alla luce della vigenza di analoghi criteri tra le Regioni interessate, così come risulta invariata la potestà tributaria in via autonoma in capo agli enti comunali. Segnala inoltre che, ad esito del trasferimento, si verifica una diversa imputazione dei flussi di entrata in relazione alle imposte versate dai contribuenti dei territori interessati, a fronte della quale i nuovi enti impositori avranno un parallelo ampliamento delle funzioni da svolgere (a titolo esemplificativo, in materia sanitaria); sembrerebbe dunque configurarsi una variazione compensativa tra funzioni e risorse. Al riguardo, appare comunque opportuna una conferma da parte del

Governo. Rileva poi che l'articolo 2 del testo, munito di una clausola di invarianza finanziaria, come riformulato a seguito di una condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera prevede la nomina di un Commissario che «è nominato d'intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso Commissario». Al riguardo, occorre chiarire se tra le amministrazioni richiamate ricada o meno anche il Ministero dell'interno, risultando necessario sia chiarita da parte del Governo l'assenza di effetti onerosi a carico dell'Amministrazione centrale. Chiarimenti appaiono altresì opportuni in ordine all'entità complessiva degli oneri connessi agli adeguamenti amministrativi (in termini, a titolo esemplificativo, di adeguamento della documentazione certificativa, nonché di riassetto organizzativo e funzionale delle attività degli uffici territoriali) che, pur costituendo oneri *una tantum*, rappresentano un'attività di carattere non ordinario rispetto agli assetti organizzativi degli enti interessati, occorrendo acquisire una conferma che gli enti potranno procedervi nell'ambito dei propri stanziamenti.

Il vice ministro VEGAS conferma che il provvedimento non determina effetti onerosi a carico dell'amministrazione centrale e che si farà fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Il senatore FERRARA *(PdL)* fa presente che l'istituzione del commissario non appare strettamente necessaria per l'attuazione delle norme ivi previste. Rileva che, qualora lo fosse, ciò determinerebbe necessariamente un onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Preannuncia il proprio voto di astensione ad un parere non ostativo.

Il senatore VACCARI *(LNP)* sottolinea che il commissario rappresenta l'istituzione volta a garantire il controllo delle procedure nel trasferimento dei comuni in titolo. Ciò dovrebbe accelerare l'attuazione delle norme stesse.

Il relatore LATRONICO *(PdL)* propone di esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

La Sottocommissione approva quindi la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(414) ***COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti***

(507) ***BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo***

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA *(LNP)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la proposta 5.3, in quanto appare introdurre nuovi oneri per i quali non è prevista alcuna copertura finanziaria. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS conviene che la proposta 5.3 determina effetti finanziari negativi.

La Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo su tutti gli emendamenti trasmessi ad eccezione che sulla proposta 5.3, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(998) ***LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 17 marzo scorso.

Il vice presidente Massimo GARAVAGLIA avverte che è stata trasmessa una relazione tecnica sul provvedimento in titolo verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore LUSI *(PD)* chiede che l'esame del provvedimento venga rinviato per consentire di approfondire le ragioni che hanno determinato la verifica negativa dei profili finanziari recati dal provvedimento.

Il vice presidente Massimo GARAVAGLIA conviene ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(979) ***RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico***

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 9 giugno scorso.

Il vice ministro VEGAS sottolinea la necessità di trasformare in facoltà l'obbligo per i comuni interessati di provvedere all'istituzione dei campi di ormeggio in questione. Tale modifica, infatti, consentirebbe si scongiurare l'eventuale insorgenza di difficoltà finanziarie per i comuni interessati che potrebbero, nell'ambito della propria autonomia di entrata e di spesa, valutare la sostenibilità degli effetti finanziari derivanti dallo

sfasamento temporale fra il momento in cui dovranno sostenere l'onere per l'istituzione delle predette aree di ormeggio e quello nel quale potranno riscuotere le tariffe orarie o giornaliere di stazionamento nelle stesse. Esprime avviso non ostativo sugli emendamenti.

Il relatore SAIA *(PdL)* illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alle seguenti condizioni:

– che all'articolo 1, comma 1, le parole: «sono tenuti ad» siano sostituite dall'altra: «possono»;

– che all'articolo 1, comma 3, le parole: «possono stabilire» siano sostituite dall'altra: «stabiliscono»;

– che all'articolo 1, comma 6, le parole: «sono altresì tenuti ad» siano sostituite dalle altre: «possono altresì».

Sugli emendamenti esprime parere non ostativo.».

La Sottocommissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 7 luglio 2009

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

(1195-B) ***Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(4ª - Difesa)

Seduta congiunta con le

Commissioni III e IV riunite della Camera dei deputati

(III - Affari esteri e comunitari)
(IV - Difesa)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni dei Ministri della difesa e degli affari esteri relative alla strategia e agli sviluppi della partecipazione italiana alle missioni internazionali nel 2009.

COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(11ª - Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonchè misure contro il lavoro

sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).

– COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (547).

– DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).

– CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).

– e delle petizioni nn. 329, 367, 614 e 729 ad esso attinenti.

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).

– Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).

– PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).

– SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

– Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).

– ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).

– Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).

– Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).

– CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

– BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).

– SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

– D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

– e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).

– DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).

– DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).

– DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1552) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pizzolante ed altri; Pini ed altri).*

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (628).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).

– GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).

– MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).

– GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).

– e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).

– ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).

– MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).

– BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).

– Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).

– Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).

– BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).

– Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).

– COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XIII. Esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).

– SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).

– BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– e della petizione n. 243 ad esso attinente.

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).

– SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).

– MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).

– Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).

– FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).

– FLERES ed ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione Siciliana (1597) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, per l'anno 2009 (n. 104).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

– Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del

processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace (1440).

– Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

III. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

– Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

IV. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria (1652) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto (n. 100).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società «Difesa Servizi Spa» (1373).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).

– BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).

– CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).

– GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).

– BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).

– D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).

– BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

– RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).

– AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).

– BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).

– COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).

– LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).

– Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

– Partenariato europeo per i ricercatori (n. 192).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato VANNUCCI ed altri. – Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte» (1620) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011 (n. 102).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).

– ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).

– BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).

– ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università: audizione del professor Francesco Tomasello, rettore dell'Università degli studi di Messina, del professor Silvano Focardi, rettore dell'Università degli studi di Siena e di rappresentanti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 9 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali:

– audizione di rappresentanti del Comune di Milano, della CAL-Concessioni autostradali lombarde S.p.A. e del Provveditore alle opere pubbliche della regione Lombardia

– audizione dell'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia S.p.A.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 15

ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

– Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Una PAC semplificata per l'Europa: un successo per tutti» (COM (2009) 128 def.) (n. 33).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– GAMBA ed altri. – Disciplina della professione di *sommelier* e delega al Governo per la regolamentazione della materia (720).

– ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici (1339).

– LAURO ed altri. – Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di equo canone per i contratti agrari (1346).

– MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).

– SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).

– CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– FLERES ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria (1288).

– LEDDI. – Norme in merito all'educazione finanziaria (1477).

– LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria (1626).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195-B) *(Approvato dalla Camera dei de-*

putati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Programma di utilizzo per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la politica industriale (n. 99).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).

– COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).

– NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche (918).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MONGIELLO. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista (406).

– NESSA ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di centralinisti telefonici non vedenti (1184).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).

– DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

– BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).

– BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).

– TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).

– CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).

– GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

– BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).

– Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).

– BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).

– BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).

– BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).

– ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

– THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).

– MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).

– MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).

– BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

– CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione (573) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).

– PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).

– LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).

– RIZZI. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).

– CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).

– e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

– CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesita' grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).

– MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

– CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).

– BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. (n. 82).

II. Esame del disegno di legge:

– MONTANI ed altri – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (979).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CARRARA ed altri. – Legge-quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).

– CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).

– BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).

– BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).

– MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).

– PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).

– BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).

– CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).

– CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).

– FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n, 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).

– PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).

– e delle petizioni nn. 20 e 273 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio (n. 40).

ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

– Libro bianco – L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo – (COM (2009) 147 def.) (n. 34).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 13,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto comunitario:

– Decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM (2009) 136 def.) (n. 31).

II. Esame dell'atto comunitario:

– Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM (2009) 135 def.) (n. 30).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: audizione del Dirigente generale del Dipartimento lavoro e formazione professionale e Autorità di gestione del POR FSE 2007-2013 della regione Calabria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 14,15

Seguito dell'esame congiunto:

– dello studio predisposto dalla DNA sull'infiltrazione mafiosa nell'economia legale.

– dello studio predisposto dalla DIA sulle conclusioni delle Commissioni parlamentari antimafia nell'ultimo decennio.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 8

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2008.

III. Esame della comunicazione di apposizione del segreto di Stato di cui alla lettera dell'Autorità delegata del 29 maggio 2009.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 8

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale:

– Esame del documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 8,30 e 14,30

ORE 8,30

Seguito dell'audizione del Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale per la prevenzione ambientale del Lazio, avvocato Corrado Carrubba.

ORE 14,30

Audizione del Ministro per lo sviluppo economico, Claudio Scajola.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 13,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia», per l'anno 2009 (n. 96).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino della Lega navale italiana», per l'anno 2009 (n. 97).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Unione italiana tiro a segno», per l'anno 2009 (n. 98).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 8,30

Audizione del direttore del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», professor Pierluigi Benedetti Panici.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 8 luglio 2009, ore 13,45

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A..

Audizione delle organizzazioni sindacali del settore ferroviario.

Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21

€ 7,80